

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 237**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della difesa

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 7 marzo 2008)**

---



*Al Ministro  
per i rapporti con il Parlamento  
e le riforme istituzionali*

DRP/I/D – XV 132/08

Roma, li 7 MAR. 2008

*Caro Presidente,*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della difesa attuativo dell'articolo 1, commi da 404 a 416 e 897 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Cordiali saluti

*Vannino Chiti*

-----  
Sen.  
Franco MARINI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
ROMA



DIPARTIMENTO RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Pervenuto il 5/03/08 uff. I

# Ministero della Difesa

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot. n. 8/8854

Roma, li 26 FEB. 2008

Allegati 3

**OGGETTO:** Schema di decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.400, in attuazione dell'articolo 1, commi 404 - 416 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007).



ALL PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 00100 ROMA  
- DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON  
IL PARLAMENTO -

*e, per conoscenza,*

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 00100 ROMA  
- DAGL -  
- DIPARTIMENTO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI P.A. -  
- Ufficio legislativo -  
- DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI -  
- Ufficio legislativo -

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 00100 ROMA  
FINANZE

- Ufficio legislativo economia -  
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -

MINISTERO DELL'INTERNO 00100 ROMA  
- Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari -

\*\*\*\*\*

Ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sul provvedimento specificato in oggetto, prescritto ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si trasmettono:

- lo schema di regolamento corredato delle relazioni illustrativa e tecnica e dal piano operativo (all. 1);
- i pareri interlocutorio e definitivo n. 4122/2007 della Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato (all. 2);
- la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - DAGL - n. 10.3.8/3033454 del 28 gennaio 2008, con cui sono stati forniti al Consiglio di Stato i richiesti chiarimenti rispetto alle osservazioni formulate nell'ambito del primo parere interlocutorio, unitamente ai documenti ad essa allegati (all. 3).

IL CAPO UFFICIO  
(Gen. D. Tullio DEL SETTE)

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE  
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA  
ATTUATIVO DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 404 A 416 E 897 DELLA LEGGE  
27 DICEMBRE 2006, N. 296.

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 1, commi da 404 a 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ed è volto a realizzare le finalità di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri.

Il provvedimento si innesta in un contesto di riorganizzazione in atto da oltre un decennio nell'amministrazione della Difesa che, a partire dal 1997, è stata interessata da un processo di riforma di vaste proporzioni che, a più riprese, ha profondamente inciso sulla struttura precedente, secondo criteri di drastica riduzione analoghi a quelli indicati dalla legge finanziaria 2007.

E' di fondamentale importanza tenere conto della "specificità" esperienza di ristrutturazione già da tempo intrapresa dall'amministrazione della Difesa in funzione delle peculiari esigenze di approntamento delle capacità operative necessarie a svolgere la primaria funzione della difesa dello Stato e che ha comportato una costante evoluzione dell'organizzazione.

Il percorso organizzativo non si è esaurito, è ancora in atto e coinvolge il Ministero e le Forze armate.

Tale significativo processo di riorganizzazione è iniziato fin dal 1995, con la delega contenuta nella legge n. 549 e successivamente con la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni del Ministro della difesa e la ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione Difesa.

Infatti, con una serie di decreti legislativi (n. 264, n. 265, n. 459 e n. 464 del 1997) si è provveduto ad una rimodulazione, ispirata a criteri di accorpamento delle funzioni, di razionalizzazione di risorse e contenimento della spesa, che ha comportato la soppressione di numerosi enti e reparti, nonché la redistribuzione di competenze e ha dato luogo ad un consistente ridimensionamento di tutte le strutture organizzative comunque facenti capo al Ministro della difesa, comprese le Forze armate.

Ancora nel 2005 e nel 2006, con i decreti legislativi n. 201, n. 216, n. 253 e n. 275 e a seguito delle deleghe contenute nelle leggi n. 186 del 2004 e 226 del 2004, si è dato corso ad un nuovo intervento organizzatorio da cui è derivato un ulteriore ridimensionamento di tutte le strutture organizzative comunque facenti capo alla Difesa, e delle Forze armate.

Complessivamente, ciò ha determinato per la struttura ministeriale, una riduzione delle originarie 19 Direzioni generali e 5 Uffici centrali a sole 11 Direzioni generali e 2 Uffici centrali ed una contestuale consistente riduzione delle dotazioni organiche del personale civile, che da 50.250 unità (Cfr., decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1997) sono passate a 44.232 unità (Cfr., decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2004) e alle attuali 41.861 unità (Cfr., decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2005), con una diminuzione del 17,2%. Inoltre, a causa dei pensionamenti e del blocco delle assunzioni imposto dalle leggi finanziarie degli ultimi anni il dato reale riferito al personale effettivamente in servizio è di circa 34.465 unità (rilevazione al 31 dicembre 2006).

Il quadro di situazione sopra descritto è già di per sé eloquente delle dimensioni della riorganizzazione ancor più concretamente evidente, ove si consideri che in termini di economicità ad essa ha corrisposto una riduzione di costi che, nel 1998, venne stimata in circa 110 miliardi di lire all'anno soltanto per il personale, mettendo a calcolo i valori delle retribuzioni medie dell'epoca definite per i dirigenti e non dirigenti militari e civili.

Alla descritta drastica riduzione delle strutture del Ministero della difesa ha fatto riscontro una profonda trasformazione dello strumento militare costituito da Esercito, Marina e Aeronautica, per adeguarlo alle nuove realtà imposte dalla sospensione della "leva" e dotarlo delle capacità corrispondenti, non più circoscritte alla sola necessità di difesa del territorio nazionale.

Ne è conseguita la riduzione del personale militare dell'Esercito, Marina e Aeronautica, che, con la legge 14 novembre 2000, n. 331 e il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è stato inquadrato nel "Modello a 190.000 unità", in funzione di una maggiore efficacia e un più flessibile impiego.

La riforma, come anzidetto, non si è ancora conclusa in quanto l'avvio a regime del nuovo modello organizzativo del personale delle Forze armate, conseguente

alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, sta ora proponendo all'attenzione l'esigenza, di porre mano ad ulteriori interventi di razionalizzazione del nuovo Modello che, anche in ragione dei diminuiti stanziamenti di bilancio destinati alla "funzione difesa", non potranno non accompagnarsi a nuove ridefinizioni, e presumibilmente riduzioni, della struttura ministeriale oggetto del presente intervento.

Si sta procedendo, tra l'altro, a un realistico approfondimento circa la sostenibilità dell'attuale "Modello Difesa", in rapporto agli impegni connessi ai dettati della Costituzione, agli accordi internazionali e alle risorse disponibili.

Il contesto di cui sopra mostra un'amministrazione della Difesa in continuo divenire, incisa da trasformazioni profonde, non confrontabili con l'ordinario modello organizzativo di una pubblica amministrazione e che deve assicurare anche attraverso l'efficienza della struttura amministrativa l'efficienza delle Forze armate e il rispetto degli impegni internazionali.

Tenere conto di tale aspetto è l'imprescindibile dato di partenza del provvedimento qui all'esame. Diversamente, non solo verrebbe penalizzata la funzionalità dell'Amministrazione, ma potrebbero essere vanificati, di fatto, gli obiettivi stessi di razionalizzazione e di ottimizzazione della spesa che la legge n. 296 del 2006 intende perseguire. D'altra parte, come sarà specificato di seguito, nell'ambito dell'attuazione della lettera a) del comma 404, il Ministero sta comunque mettendo a punto altri interventi normativi volti a razionalizzare ulteriormente in chiave riduttiva aree che, in quanto caratterizzate da una spiccata specificità quale quella della giustizia militare e quella dell'area industriale, avente quest'ultima anche connotazioni di imprenditorialità, non possono essere ridefinite con atti organizzatori di tipo generale.

Altro aspetto di cui occorre tener conto è che l'amministrazione della Difesa è una organizzazione complessa nella quale convivono due componenti di personale, civile e militare, assoggettate a regimi giuridici del tutto diversi.

Il Ministero, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, si articola in direzioni generali, in numero non superiore ad undici, coordinate ed indirizzate da un Segretario generale, previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25 (così detta legge sui Vertici, articolo 5).

La struttura ordinativa delle direzioni generali è attualmente disciplinata da

decreti ministeriali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 264 del 1997 (Cfr., decreti ministeriali 26 gennaio 1998 e successive modificazioni).

Da alcune direzioni generali tecniche dipendono, complessivamente, quindici Uffici Tecnici Territoriali periferici, con compiti di controllo dell'esecuzione dei contratti della direzione generale sovraordinata (Cfr., decreti ministeriali 14 luglio 1998, 23 ottobre 2002, 11 febbraio 2005).

Essi sono retti da personale militare dirigenziale non generale con il grado di colonnello e sono:

- ufficio tecnico territoriale armamenti terrestri di Nettuno e ufficio tecnico territoriale armamenti terrestri di Torino, che dipendono dalla direzione generale degli Armamenti terrestri;
- ufficio tecnico territoriale costruzioni e armamenti navali di Milano, ufficio tecnico territoriale costruzioni e armamenti navali di Venezia, ufficio tecnico territoriale costruzioni e armamenti navali di Genova, ufficio tecnico territoriale costruzioni e armamenti navali di Roma, ufficio tecnico territoriale costruzioni e armamenti navali di Taranto, che dipendono dalla direzione generale degli Armamenti navali;
- ufficio tecnico territoriale aeromobili, allestimento di equipaggiamenti di Milano, ufficio tecnico territoriale aeromobili, allestimento di equipaggiamenti di Torino, ufficio tecnico territoriale aeromobili, allestimento di equipaggiamenti di Napoli, che dipendono dalla direzione generale degli Armamenti aeronautici;
- ufficio tecnico territoriale telecomunicazioni, informatica e tecnologia avanzata di Roma, ufficio tecnico territoriale telecomunicazioni, informatica e tecnologia avanzata di Milano, che dipendono dalla direzione generale delle Telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate;
- ufficio tecnico territoriale viveri, vestiario, equipaggiamenti e casermaggio di Verona, ufficio tecnico territoriale viveri, vestiario, equipaggiamenti e casermaggio di Firenze, ufficio tecnico territoriale viveri, vestiario, equipaggiamenti e casermaggio di Napoli, che dipendono dalla direzione generale del Commissariato e di servizi generali.

Alla complessa articolazione innanzi descritta, si aggiungono due Uffici centrali, di livello dirigenziale generale, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, attualmente disciplinati con decreto ministeriale:

- Ufficio centrale del Bilancio e affari finanziari (Cfr., decreto ministeriale 26 gennaio 1998);
- Ufficio centrale per le Ispezioni amministrative (Cfr., decreto ministeriale 25 ottobre 2005).

Vi sono, inoltre, stabilimenti, arsenali, poli di mantenimento militari, reparti di manutenzione, centri e centri tecnici.

In particolare, vi sono due gruppi di stabilimenti facenti parte dell'area tecnico industriale:

- quello formato da nove unità produttive date in gestione all'Agenzia Industrie Difesa, ente con personalità giuridica di diritto pubblico (articolo 22 del decreto legislativo n. 300 del 1999), con lo scopo di gestire unitariamente le attività di dette unità produttive secondo criteri di imprenditorialità, efficienza ed economicità (Stabilimento militare del munizionamento terrestre di Baiano di Spoleto, Stabilimento militare "spolette" di Torre Annunziata, Stabilimento militare propellenti di Fontana Liri, Stabilimento militare "ripristini e recuperi del munizionamento di Noceto di Parma, Stabilimento Grafico di Gaeta, Stabilimento Chimico Farmaceutico di Firenze, stabilimento produzione Cordami di Castellammare di Stabia, Arsenale di Messina e di La Maddalena, quest'ultimo sottratto all'affidamento all'Agenzia e transitato alle dipendenze del Segretariato generale della difesa in attesa della definitiva dismissione a favore della Regione Sardegna;
- lo Stabilimento di Munizionamento di Capua e lo Stabilimento del Genio di Pavia, alle dipendenze del Segretario generale della difesa.

Tale area in passato era molto più consistente e diversamente organizzata. Infatti, esistevano ben 42 stabilimenti che, ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, sono stati razionalizzati attraverso l'ottimizzazione e la concentrazione dei processi produttivi, nonché transitando alcuni alle dirette dipendenze dei Capi di stato maggiore di Forza armata, in base alla legge 18



febbraio 1997, n. 25, che attribuisce ai medesimi la responsabilità dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate.

Pertanto, al momento attuale, oltre ai sopraccitati stabilimenti, propriamente rientranti nell'area industriale, operano i seguenti poli, centri manutentivi e logistici, posti alle dipendenze degli Ispettorati delle Forze armate, quali strutture della medesime:

Ispettorato logistico dell'Esercito:

- Polo di mantenimento pesante Nord (Piacenza);
- Polo di mantenimento pesante Sud (Nola);
- Polo di mantenimento armi leggere di Terni;
- Polo di mantenimento dei mezzi di telecomunicazione, elettronici e optoelettronici di Roma;
- Centro polifunzionale di sperimentazione di Montelibretti;
- Centro tecnico Logistico Interforze NBC di Civitavecchia.

Ispettorato di supporto navale logistico e dei fari della Marina:

- Arsenali di La Spezia, di Taranto e di Augusta;
- Centro Interforze Munizionamento Avanzato di Aulla;
- Stabilimento di munizionamento di Buffoluto;
- Centro Interforze studi per le applicazioni Militari di San Piero a Grado (Pisa);
- Centro di Supporto e Sperimentazione navale di La Spezia.

Comando logistico dell'Aeronautica:

- Reparti manutenzione velivoli di Cameri, Treviso, Lecce, Catania;
- Reparto manutenzione missili di Padova;
- Reparto manutenzione elicotteri e Centro Sperimentale di volo di Pratica di Mare;
- Poligono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di Quirra.

L'evoluzione dello strumento militare ha, peraltro, evidenziato la necessità di addivenire ad una trasformazione del sistema. Recentemente, su mandato del Ministro della difesa, è stato istituito apposito Gruppo di lavoro per esaminare e verificare le problematiche intervenute nel corso degli anni, nonché individuare ogni possibile strumento migliorativo, anche mediante lo studio di modelli ordinativi alternativi.

Va precisato che gli enti sopra citati, tranne quelli gestiti dall' Agenzia Industrie Difesa, destinatari di altra norma della legge finanziaria, in ragione della loro natura non omogenea a strutture ministeriali e della loro dipendenza, vengono presi in considerazione ai fini del provvedimento qui all' esame per le riduzioni imposte dalla *lettera a)*, dell' articolo 1, comma 404, in relazione alla presenza di dirigenti civili di seconda fascia, laddove previsti, compresi nella complessiva dotazione organica, nonché per l' attuazione della *lettera f)* del medesimo comma 404.

Agli stessi fini [(comma 404, *lettere a) ed f)*], sono presi in considerazione i dirigenti civili di seconda fascia e il personale della Difesa impiegato per le esigenze della giustizia militare, per la quale è stata disegnata una significativa riforma, in chiave riduttiva, con separata iniziativa legislativa, attesa la specificità dell' area.

Del pari vengono presi in considerazione ai fini delle riduzioni di cui sopra [(comma 404, *lettere a) ed f)*], i dirigenti civili di seconda fascia e il personale impiegato presso il Consiglio Superiore delle Forze armate, che, quale organo di alta consulenza del Ministro della difesa, ai sensi della citata legge n. 25 del 1997, proprio in ragione "*... delle sue funzioni di vertice tecnico e di alta amministrazione...*", non è stato ritenuto, dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, suscettibile di riduzioni e riordino nell' ambito del parere espresso sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica attuativo dell' articolo 29 del decreto legge n. 223 del 2006 [Cfr., il parere n. 5474/2006 formulato dalla Sezione Consultiva per gli Atti normativi del Consiglio di Stato nelle adunanze dell' 8 gennaio e del 5 marzo 2007)].

Vi sono inoltre, nell' ambito dell' amministrazione della Difesa, alcuni organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali (ricogniti all' articolo 17 del provvedimento all' esame), già riordinati con il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88, emanato ai sensi dell' articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

#### **Attuazione dell' articolo 1, comma 404, *lettera a)*.**

Il testo regolamentare tiene conto della citata articolazione, comprendente un Segretariato generale, dieci direzioni generali e due uffici centrali nonché, della circostanza che, in correlazione con il disposto di cui al comma 404, *lettera a)*, la

stessa legge finanziaria per il 2007, al comma 897, abroga gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, che disciplinavano, rispettivamente, la Direzione generale di commissariato e la Direzione generale dei servizi generali, e contestualmente ripristina (mediante accorpamento di funzioni omogenee e di competenze) l'unica Direzione generale di commissariato e di servizi generali, già prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264.

Si è tenuto altresì conto che nell'ambito del Ministero della difesa, agli uffici di livello dirigenziale generale e non generale sono preposti dirigenti civili, i cui posti di funzione sono speculari alle dotazioni organiche dirigenziali previste nel Ministero, ovvero dirigenti militari, ricompresi nei volumi organici delle Forze armate.

Occorre in proposito osservare che la riduzione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale comporta il solo abbattimento delle posizioni organiche del personale civile, mentre non comporta abbattimento dei volumi organici militari previsti dalla legge, che rappresentano la consistenza numerica dello strumento militare (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri). In tale contesto, comunque, al fine di dare piena attuazione al comma 404, *lettera a*) - sono stati considerati anche gli uffici dirigenziali retti da militari, benché le linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2007 (paragrafo IV - ambito di applicazione) evidenzino che le Forze armate non sono tenute alla riorganizzazione degli uffici disposta dal comma 404, con la sola eccezione di dover assicurare, ove necessario, la riduzione delle risorse umane impiegate in funzioni di supporto secondo il combinato disposto dei commi 404, *lettera f*), e 408. In relazione a quanto sopra, quale base di calcolo per l'applicazione delle percentuali di riduzione, per quanto riguarda gli uffici dirigenziali retti da civili sono stati considerati, in ottemperanza alle citate "linee guida", tutti i posti di funzione di livello generale e non, risultanti dal d.P.C.M 22 luglio 2005, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche, tra l'altro, delle qualifiche dirigenziali; per quanto riguarda il personale militare, atteso il diverso regime giuridico, sono stati considerati gli uffici, di livello generale e non, retti da dirigenti militari nell'ambito della struttura ministeriale.

#### **Posti di funzione dirigenziale civili**

I posti di livello dirigenziale generale, sono attualmente quattordici.

Tra essi: due possono essere, in alternativa, ricoperti da personale civile o militare (capo ufficio legislativo e capo ufficio generale gestione enti area tecnico industriale); tre sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (uno di consulenza, studio e ricerca in qualità di vice capo di gabinetto e due di consulenza tecnica studio e ricerca presso il Segretariato generale).

All'esito delle riduzioni operate in attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), i posti di livello dirigenziale generale ricoperti da civili sono 13, così come è tra l'altro riportato nell'Allegato A) al regolamento. In particolare tali posti sono: "Vice Segretario generale; Capi dei Reparti 1°, 2° e 6° del Segretariato generale; Capo dell'Ufficio Generale Gestione Enti Area Tecnico Industriale presso il Segretariato generale; Consulente tecnico presso il Segretariato generale; Direttore generale del personale civile; Direttore generale di Commissariato e di servizi generali; Direttore generale delle pensioni militari, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati; Capo dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative; Dirigente di livello generale presso il Servizio di Controllo interno; Capo dell'Ufficio Legislativo; Vice Capo di gabinetto civile e consulente di livello dirigenziale generale".

I Posti di livello dirigenziale non generale sono attualmente centonovantotto.

#### **Uffici retti da personale militare**

Gli Uffici di livello dirigenziale generale sono undici.

Gli Uffici di livello dirigenziale non generale sono centoottantaquattro.

Pertanto, ai fini dell'abbattimento del 10% degli uffici di livello dirigenziale generale, sono state applicate le prescritte riduzioni su un totale di 25 posti di funzione di livello dirigenziale generale assegnati a 14 dirigenti civili e 11 militari. Per i militari, non sono comprese le figure del Segretario generale della difesa/Direttore nazionale degli armamenti e del Vice segretario generale militare/Vice direttore nazionale degli armamenti, aventi funzioni vicarie del Segretario generale.

In particolare sono soppressi due uffici di livello dirigenziale generale (Cfr., Tabella 1 della relazione tecnica).

Una delle due soppressioni (Direttore Generale della Direzione generale di commissariato, ricoperto da un militare) deriva dalla ricostituzione dell'unica Direzione generale di commissariato e di servizi generali, come sopra precisato. L'amministrazione della Difesa, dando attuazione al citato comma 897, mediante il decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007, adottato ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, ha già ricostituito, in luogo delle due direzioni generali sopresse, la Direzione generale di commissariato e di servizi generali.

L'altra riduzione ha ad oggetto una delle due posizioni di consulente tecnico presso il Segretariato generale, ritenuta non adeguatamente valorizzata e funzionale nell'ambito dell'ordinamento del citato Segretariato.

Ai fini dell'abbattimento del 5% degli uffici di livello dirigenziale non generale, sono state applicate le prescritte riduzioni su un totale di 382 posizioni dirigenziali di livello non generale (198 civili e 184 militari).

In particolare, sono posti in riduzione diciannove uffici di livello dirigenziale non generale (Cfr., Tabella 2 della relazione tecnica), dei quali sette soppressi a seguito dell'accorpamento delle direzioni generali sopra citate (quattro ricoperti da appartenenti alla dirigenza civile e tre ricoperti da militari), nell'ambito del quale l'amministrazione della difesa ha anticipato l'attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a) della stessa legge finanziaria. Nel provvedimento all'esame è, a tale riguardo, contenuta una norma di raccordo nella quale si esplicita chiaramente che alla determinazione del numero delle riduzioni concorrono le citate soppressioni (Cfr., articolo 16, comma 3).

La concreta individuazione e la definizione dei compiti delle ulteriori unità dirigenziali di livello non generale da sopprimere, sarà oggetto dei decreti ministeriali che saranno adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, come previsto dall'articolo 1, comma 3, dell'articolato. Il presente regolamento riporta per ogni struttura di livello dirigenziale generale gli uffici di livello dirigenziale non generale secondo indicazioni contenute nel parere reso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato nell'Adunanza del 27 agosto 2007 sullo schema

di regolamento di organizzazione del Ministero del commercio internazionale, nonché la precisazione del numero massimo delle posizioni stesse che si provvederà ad individuare con i decreti ministeriali sopra citati.

L'indicazione è complessiva in quanto la progressiva sostituzione, anche nelle qualifiche dirigenziali, del personale civile con quello militare - fino ad ora non compiutamente attuata sia per il blocco delle assunzioni sia per la ridefinizione del modello organizzativo conseguente alla sospensione del servizio di leva obbligatorio - prospetta una situazione dinamica all'interno del contingente complessivo degli uffici non generali stabilito per ciascuna unità organizzativa di livello generale.

Dalla applicazione delle riduzioni imposte dall'articolo 1, comma 404, lettera a), deriva la riduzione di una posizione organica di dirigente civile di prima fascia e di dieci posizioni organiche di dirigenti civili di seconda fascia, rispetto alle attuali dotazioni indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005. L'abbattimento risulta già applicato con la determinazione degli organici complessivi di cui all'allegato "A" al regolamento. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro centoventi giorni dalla emanazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma 4 del provvedimento all'esame, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, saranno rideterminate le dotazioni organiche del personale civile del Ministero.

**Attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera b).**

Il Ministero della difesa ha già provveduto ad accorpare le strutture e le funzioni riguardanti la gestione del personale e i servizi comuni.

Con decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la gestione del personale militare e civile è stata accorpata in due sole direzioni generali, una per il personale militare e una per il personale civile. A seguito di tale accorpamento sono state soppresse otto direzioni generali. Nelle strutture derivate, ciascuna per gli aspetti di attribuzione,

sono state riversate anche competenze in materia di informatizzazione, di provvidenze e di contenzioso.

Inoltre, in attuazione del citato comma 897 della legge finanziaria, si è altresì proceduto all'accorpamento in un'unica Direzione generale di commissariato e di servizi generali delle attività in precedenza attribuite a due direzioni generali.

**Attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera c).**

Alle dipendenze delle direzioni generali degli armamenti terrestri, degli armamenti navali, degli armamenti aeronautici, delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate, di commissariato e di servizi generali sono posti, complessivamente, quindici uffici tecnici territoriali, (Cfr., decreti ministeriali 14 luglio 1998, 23 ottobre 2002, 11 febbraio 2005), con compiti di controllo dell'esecuzione di contratti della direzione generale sovraordinata, anche in attuazione di accordi nazionali ed internazionali, per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera.

Sono uffici che, in termini di funzionalità, hanno una valenza spiccatamente specialistica, come discende dalle competenze loro attribuite, sorti a seguito della ristrutturazione delle direzioni generali, intervenuta nel 1997, che ha evidenziato la necessità di prevedere strutture periferiche dedicate alle esecuzioni contrattuali di pertinenza delle stesse.

Derivano pertanto da un processo di razionalizzazione avvenuto nel 1998, attraverso la riconfigurazione e l'accorpamento di stabilimenti, centri tecnici di armi e approvvigionamento autoveicoli e ricambi, precedenti uffici tecnici.

La loro dislocazione sul territorio è funzionale, in ordine allo specifico materiale trattato, al mantenimento dei più stretti rapporti - anche di presenza fisica - con le industrie interessate sia alla produzione propria sia all'utilizzo dei poligoni parimenti esistenti su quel territorio per il collaudo /sperimentazione del materiale da acquisire. La distribuzione territoriale svolge quindi un efficiente decentramento delle necessarie funzioni di collaudo e controllo per l'acquisizioni di mezzi e materiali. Peraltro, si tratta di uffici di livello dirigenziale non generale, retti da personale militare, allocati in comprensori in cui già operano altre Unità organizzative dell'area operativa che gestiscono la relativa infrastruttura e con un organico selezionato in base alle occorrenti specifiche competenze tecniche. Una

ulteriore riorganizzazione sarebbe senz'altro improduttiva e potrebbe compromettere l'efficienza della funzione altamente specialistica.

**Attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera d).**

Nell'ambito del Ministero è previsto l'Ufficio Centrale per le ispezioni amministrative che svolge la sua funzione su circa 700 enti e distaccamenti della Difesa, allo scopo di verificare la corretta applicazione delle procedure, rilevare e perseguire eventuali irregolarità e promuovere azioni idonee a migliorare l'attività amministrativa.

L'Ufficio, con decreto del ministro della difesa 20 ottobre 2005, è stato sottoposto ad una riorganizzazione mediante una rimodulazione di funzioni e posizioni dirigenziali, allo scopo di renderlo adeguato alle innovazioni normative e organizzative intervenute dopo il complessivo riordino dell'amministrazione a seguito dei decreti legislativi richiamati in premessa.

L'ulteriore riorganizzazione, derivante dal presente regolamento, comporterà una riduzione delle posizioni dirigenziali non generali.

**Attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera e).**

Alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione si è già provveduto con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88, in attuazione del decreto - legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Pertanto, non possono essere presi in considerazione ulteriori riduzioni in questa sede.

**Attuazione dell'articolo 1, commi 404, lettera f) e 408.**

Il comma 404, lettera f), prevede che si debba provvedere ad una riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto non ecceda comunque il 15% delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni Amministrazione. Il comma 408 ne estende l'applicazione anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Alla luce delle relative prescrizioni, il calcolo della percentuale di personale utilizzato in funzione di supporto è stato effettuato prendendo a riferimento il numero del personale effettivamente in servizio al 31 dicembre 2006, pari a 331.454 unità. Ne consegue che l'indicata percentuale del personale di supporto,



essendo questo pari a 31.904 unità, risulta essere il 9,63 per cento e, quindi, al di sotto della soglia del 15% - come dettagliatamente riportato nella relazione tecnica che esplicita anche le linee d'azione del Ministero con riguardo, in particolare, alla progressiva sostituzione del personale militare con quello civile da tempo condizionata dal blocco delle assunzioni che non ha consentito di conseguire appieno l'obiettivo contenuto nel comma 2, dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 264 del 1997, di favorire "...l'attribuzione di compiti e funzioni amministrative, tecniche, contabili e giuridiche al personale civile, coerentemente con le professionalità possedute".

Pertanto, l'amministrazione della Difesa nel suo complesso e le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, non risultano interessate da interventi di riduzione.

Di seguito si procede ad illustrare i singoli articoli del presente regolamento.

#### **Articolo 1**

La disposizione indica l'articolazione ordinamentale del Ministero in un Segretariato generale, dieci direzioni generali, espressamente individuate e due Uffici centrali, vale a dire l'ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari e l'ufficio centrale per le ispezioni amministrative.

**Ai commi 4 e 5**, si prevede che, con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale, di cui viene data l'indicazione del numero massimo, nonché alla definizione dei relativi compiti, e si precisa, altresì, che, per quanto attiene ai dirigenti civili, gli incarichi correlati ai citati uffici, ivi compresi quelli relativi a funzioni di vice direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dal Ministero.

#### **Articolo 2**

La disposizione riguarda il Segretariato generale.

#### **Articoli da 3 a 12**

Gli articoli individuano le fondamentali attribuzioni per le quali ciascuna delle 10 direzioni generali si caratterizza. In particolare, l'articolo 12 modifica la denominazione della direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva in direzione generale della previdenza

militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati al fine di meglio esplicitarne i compiti. Inoltre, con riguardo alle competenze delle Direzioni generali per il personale militare e civile (articoli 4 e 5), è stata introdotta quella concernente la cura delle politiche per le pari opportunità.

### **Articolo 13**

L'articolo individua le fondamentali attribuzioni per le quali l'ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari si caratterizza.

### **Articolo 14**

L'articolo individua le fondamentali attribuzioni per le quali l'ufficio centrale per le ispezioni amministrative si caratterizza.

### **Articolo 15**

L'articolo elenca gli organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali del Ministero, riordinati con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88.

### **Articolo 16**

L'articolo riguarda le disposizioni transitorie e finali.

Il **comma 1**, statuisce la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia del Ministero della difesa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005, discendente dalle riduzioni operate dal presente regolamento, in ottemperanza all'articolo 1, comma 404, *lettera a)*, della legge n. 296 del 2006, come dall'allegato "A" al regolamento stesso. Il comma precisa, altresì, che il numero rideterminato è comprensivo di 44 posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui 25 presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, 7 nell'area della giustizia militare e 12 negli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

Il **comma 2** rinvia a successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile stabilendo la loro rivedibilità biennale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il **comma 3** precisa che alla determinazione del numero delle riduzioni complessive da effettuare ai sensi del comma 404, *lettera a)*, concorrono le

soppressioni di un ufficio dirigenziale di livello generale e di sette uffici di livello dirigenziale non generale determinate con il decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007 in attuazione dell'articolo 1, comma 897, della stessa legge n. 296 del 2006.

Al comma 4 si precisa che fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento, continuano ad applicarsi le normative vigenti.

Al comma 5 si precisa che il provvedimento non comporta nuovi maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

#### **Articolo 17**

In attuazione del comma 406 dell'articolo 1 della legge finanziaria, la disposizione elenca puntualmente le norme abrogate o soppresse con l'entrata in vigore del regolamento.

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE  
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA  
ATTUATIVO DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 404 A 416 E 897 DELLA LEGGE  
27 DICEMBRE 2006, N. 296.

**RELAZIONE TECNICA E PIANO OPERATIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 1,  
COMMA 407, LETTERE A) E B), DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296  
(LEGGE FINANZIARIA 2007)**

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si operano, in conformità di quanto stabilito dalle disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), gli interventi necessari a razionalizzare ed ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della difesa, nei termini di seguito illustrati.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 407, lettere a) e b), della citata legge n. 296 del 2006, il provvedimento è corredato da una relazione tecnica e da un piano operativo, redatto in forma semplificata alla luce delle modalità e delle specifiche azioni previste.

**Attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a)**

Il presente regolamento - avuto riguardo agli obiettivi specifici definiti in via quantitativa dalla legge e agli altri obiettivi generali non quantificati, che comunque costituiscono principi e criteri cui ispirare l'azione di razionalizzazione e di ottimizzazione dell'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri - dà contezza dell'organizzazione del Ministero e provvede alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale del Ministero della difesa, attraverso la loro riduzione rispettivamente nella misura del dieci e del cinque per cento ( 10% e 5%), tenendo conto sia di quanto statuito dall'articolo 1, comma 404, lettera a), sia di quanto già attuato **anticipatamente**, in esecuzione dell'articolo 1, comma 897, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La riduzione è applicata, in particolare, sulla base del seguente quadro normativo: l'articolo 21 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59", che stabilisce che il Ministero della difesa si articola in direzioni generali in numero non superiore a undici, coordinate e indirizzate da un Segretario generale; il decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, di riorganizzazione dei compiti nei settori del commissariato militare e dei servizi generali, con istituzione della Direzione generale dei servizi generali e di quella di commissariato; il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa; la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa; il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 e successive modificazioni, concernente l'ulteriore riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché i vari decreti ministeriali attuativi succedutisi nel tempo.

Al numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale preso in considerazione come base di calcolo, sono state poi applicate le prescritte ~~percentuali di abbattimento, con arrotondamento~~ in difetto o in eccesso delle frazioni decimali alla più vicina unità superiore o inferiore.

Pertanto, in relazione agli uffici di livello dirigenziale generale è stato operato un abbattimento di due posizioni mentre, con riguardo agli uffici di livello dirigenziale non generale, è prevista la soppressione di 19 posizioni (vedasi la situazione riportata per la dirigenza di livello generale e non nelle successive Tabelle 1 e 2).

Peraltro, ai fini della prescritta riduzione, vengono presi in considerazione anche gli stabilimenti, gli arsenali, i poli di mantenimento militari, i reparti di manutenzione ed i centri tecnici, in relazione alla presenza nel loro interno,

laddove previsti, di dirigenti civili di seconda fascia, compresi nella dotazione organica. Sono, altresì, computati i dirigenti civili di seconda fascia ed il personale operante nella Difesa per le esigenze della giustizia militare, settore per cui è in atto una rivisitazione in chiave riduttiva mediante separato provvedimento legislativo, attesa la specificità dell'area. Del pari sono considerati ai fini della riduzione in parola i dirigenti presenti presso il Consiglio Superiore delle Forze armate, organo di alta consulenza del Ministro, previsto dalla legge n. 25 del 1997, come meglio precisato nella relazione illustrativa.

Si deve, peraltro, osservare che il predetto processo riorganizzativo ha già preso avvio con il ripristino della (unica) Direzione generale di commissariato e di servizi generali (di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264), in applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 897, della menzionata legge n. 296 del 2006, che ha abrogato gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216. Tale intervento è stato attuato mediante il decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007, con efficacia dal 1° aprile 2007, da cui - fermo restando il conseguimento dell'obiettivo della piena e sicura funzionalità della citata struttura organizzativa - è derivato un razionale accorpamento delle preesistenti due Direzioni generali, con riduzione di otto posizioni complessive per dirigenti, una delle quali di livello dirigenziale generale (in proposito, si rimanda alle sotto riportate Tabelle 1 e 2 ed a quanto sarà specificato nel prosieguo della relazione).

**TABELLA 1**

<b>SITUAZIONE UFFICI DIRIGENZIALI GENERALI</b>			
<b>Totale uffici dirigenziali generali</b>	<b>Percentuale di riduzione</b>	<b>Riduzioni da effettuare</b>	<b>Riduzioni effettuate</b>
<b>25</b>	<b>10%</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Totale uffici dirigenziali generali civili</b>		<b>Riduzioni da effettuare</b>	<b>Riduzioni effettuate</b>
<b>14</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Totale uffici dirigenziali generali militari</b>		<b>Riduzioni da effettuare</b>	<b>Riduzioni effettuate</b>
<b>11</b>		<b>1</b>	<b>1<sup>(1)</sup></b>
<b>Totale riduzioni effettuate</b>			<b>2</b>

(1) Soppresso ai sensi dell'articolo 1, comma 897 della legge n. 296 del 2006.

**TABELLA 2**

<b>SITUAZIONE UFFICI DIRIGENZIALI NON GENERALI</b>			
<b>Totale uffici dirigenziali non generali</b>	<b>Percentuale di riduzione</b>	<b>Riduzioni da effettuare</b>	<b>Riduzioni effettuate</b>
<b>382</b>	<b>5%</b>	<b>19,1</b>	<b>19</b>
<b>Totale uffici dirigenziali non generali civili</b>		<b>Riduzioni da effettuare</b>	<b>Riduzioni effettuate</b>
<b>198</b>		<b>10</b>	<b>10 <sup>(1)</sup></b>
<b>Totale uffici dirigenziali non generali militari</b>		<b>Riduzioni da effettuare</b>	<b>Riduzioni effettuate</b>
<b>184</b>		<b>9</b>	<b>9 <sup>(2)</sup></b>
<b>Totale riduzioni effettuate</b>			<b>19</b>

(1) Quattro dei quali soppressi ai sensi dell'articolo 1, comma 897 della legge n. 296 del 2006.

(2) Tre dei quali soppressi ai sensi dell'articolo 1, comma 897 della legge n. 296 del 2006.

Con riguardo alla dirigenza civile del Dicastero, con il presente provvedimento - a fronte di 14 uffici dirigenziali di livello dirigenziale generale e di 198 uffici dirigenziali di livello non generale (corrispondenti alla dotazione organica) - si provvede a ridurre di un'unità i posti di livello dirigenziale generale, attraverso la soppressione di un ufficio dirigenziale generale con funzioni di consulenza tecnica presso il Segretariato generale della difesa e di dieci unità gli uffici di livello dirigenziale non generale.

In particolare, oltre ai quattro uffici anticipatamente soppressi in attuazione dell'articolo 1, comma 897, della legge n. 296 del 2006, attraverso il decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007, sono individuati altri sei uffici dirigenziali di livello non generale da ridurre.

In relazione a quanto precede, rispetto alle dotazioni organiche dirigenziali civili risultanti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005 (avente ad oggetto la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, dei professori e ricercatori, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa), si provvede a ridurre di una unità i posti di organico e di funzione di

prima fascia e di dieci unità i posti di organico e di funzione di seconda fascia. L'abbattimento risulta già applicato con la determinazione degli organici complessivi di cui all'allegato "A" al regolamento. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro centoventi giorni dall'emanazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma 4 del provvedimento all'esame, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, saranno rideterminate le dotazioni organiche del personale civile del Ministero.

Nonostante il rappresentato taglio delle dotazioni organiche, permangono circa quaranta posti vacanti di dirigenti di seconda fascia, oltre agli ulteriori posti che si prevede si renderanno tali per effetto del collocamento in quiescenza per limiti di età nel triennio 2007-2009, per un totale di vacanze pari a circa il 25 per cento della dotazione organica.

In conseguenza di tale situazione, è assicurata la possibilità dell'immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al dieci per cento degli uffici dirigenziali, nel rispetto della disposizione in tal senso espressamente formulata dallo stesso articolo 1, comma 404, lettera a), della legge n. 296 del 2006.

I risparmi relativi alle spese di funzionamento - che potrebbero essere eventuali, anche secondo le pertinenti linee guida emanate in data 13 aprile 2007 dal Presidente del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416, della più volte citata legge finanziaria 2007 - risultano non quantificabili.

Ciò premesso, la riduzione di spesa annua conseguente alla riorganizzazione degli uffici dirigenziali e alle connesse riduzioni di organico può essere quantificata nei seguenti termini, tenuto conto di tutte le voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio, cui vanno aggiunti gli oneri riflessi a



carico dello Stato:

**TABELLA 3**

Numero posti soppressi	Onere unitario per stipendio	Onere unitario per posizione parte fissa	Oneri a carico dello Stato	Minore spesa totale
A	B	C	D	A x (B+C+D)
1^ fascia = 1	€ 51.329,04	€ 30.638,92	€ 31.450,30	€ 113.418,26
2^ fascia = 10	€ 40.129,96	€ 11.262,81	€ 19.724,54	€ 711.173,10
<b>Totale minore spesa annua</b>				<b>€ 824.591,36</b>

Il delineato contenimento della spesa potrà avere effetto soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (e connessi decreti ministeriali di natura non regolamentare), fermi restando i decrementi operati con il citato decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 897, della legge n. 296 del 2006, che si sono già prodotti a partire dal 1° aprile 2007. Conseguentemente, le minori spese sono stimate in euro 258.362,10 per il 2007 (euro 213.351,93 riferiti alla riduzione, dal 1° aprile 2007, dei quattro posti di funzioni di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 1, comma 897, ed euro 45.010,17 determinati dalla riduzione di un posto di livello dirigenziale generale e di sei posti di livello dirigenziale non generale, prevista a decorrere dal 1° dicembre 2007) e in euro 824.591,36 dal 2008 per la parte fissa.

Si tratta di una riduzione della spesa potenziale, che per gli uffici dirigenziali non appartenenti alla Direzione generale di commissariato e di servizi generali - già ridotti a seguito dell'accorpamento previsto dal citato comma 897 - stante la segnalata carenza organica, non dovrebbe avere impatto sulle erogazioni effettive nel triennio considerato (2007-2009).

Per la dirigenza di prima fascia, tuttavia, è appropriato considerare che, non trattandosi di assunzioni da autorizzare, ma di incarichi conferibili sulla base delle risorse finanziarie esistenti in bilancio, il risparmio produce comunque effetti reali. Con riferimento ai medesimi uffici dirigenziali generali, inoltre, la riduzione è operata direttamente dal regolamento, laddove sopprime la citata posizione dirigenziale generale di consulenza tecnica presso il Segretariato generale.

Per gli uffici dirigenziali di livello non generale, come sopra accennato, è necessario fare rinvio a successivi decreti ministeriali, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di organizzazione, per la loro concreta individuazione (compresi i relativi compiti) nel rispetto del numero massimo di unità fissato dal regolamento di organizzazione medesimo.

Da tale ridefinizione delle competenze degli uffici non potrà che derivare un beneficio in termini di chiarezza e di efficacia dell'organizzazione, con i riflessi sulla spesa già evidenziati con riguardo alla riduzione dell'organico dirigenziale di seconda fascia. Ciò trova conferma nel fatto che la situazione reale, caratterizzata dalla riferita carenza di personale anche dirigenziale, risulta già in gran parte corrispondente al nuovo assetto ridimensionato.

La caratteristica, propria del Ministero della difesa, per cui nelle strutture ordinarie ministeriali, accanto ai dipendenti civili, opera, a vari livelli di responsabilità, personale militare, ha indotto ad estendere il processo di riorganizzazione anche ad uffici retti da dirigenti militari, al fine di assicurare la più ampia attuazione del dettato della legge finanziaria 2007. Ciò, anche al di là di quanto previsto dalle linee guida emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, laddove espressamente chiariscono che le Forze armate sono interessate esclusivamente alla riduzione delle risorse umane impiegate in funzioni di supporto, ai sensi dei commi 404, lettera f) e 408, qualora superiori alla soglia massima definita dalla legge.

In particolare, oltre alle quattro strutture (una delle quali di livello dirigenziale generale) soppresse in attuazione dell'articolo 1, comma 897, della legge n. 296 del 2006, attraverso il decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007, saranno interessate alla riduzione altre sei strutture di livello dirigenziale non generale, rette da colonnelli, individuate entro sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento con decreto ministeriale adottato ai sensi del richiamato articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Occorre sottolineare che la descritta riduzione riferita agli uffici dirigenziali retti da personale militare nell'ambito della struttura ministeriale, non comporta particolari forme di risparmio, se non per gli effetti, peraltro non quantificabili, come sopra evidenziato, sulle spese di funzionamento, e per quelli derivanti da una migliore razionalizzazione, in prospettiva, delle risorse e delle funzioni. Infatti, il personale militare, in particolare gli ufficiali, è assoggettato ad una speciale normativa che ne disciplina lo stato giuridico e l'avanzamento, tant'è che i prospettati decrementi non determinano corrispondenti abbattimenti dell'organico (per i colonnelli e generali delle Forze armate opera, peraltro, la misura di contenimento della spesa, introdotta per il biennio 2007-2008, dal comma 576).

#### **Attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera b)**

La finalità di provvedere alla gestione unitaria del personale è stata di fatto realizzata attraverso l'accorpamento delle originarie otto Direzioni generali in sole due (una per il personale militare ed una per quello civile): ciò è avvenuto per effetto del decreto legislativo 16 giugno 1997, n. 264, a suo tempo emesso a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Si richiama, inoltre, il ripristino, in applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 897, della menzionata legge n. 296 del 2006, della (unica) Direzione generale di commissariato e di servizi generali, con accorpamento di funzioni in precedenza ripartite su due separate direzioni generali.

**Attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera c)**

Non sarebbe funzionale ed anzi improduttivo, come meglio specificato nella relazione illustrativa, una rideterminazione delle strutture periferiche dipendenti da alcune Direzioni generali (si tratta degli Uffici Tecnici Territoriali di cui ai decreti ministeriali 14 luglio 1998, 23 ottobre 2002 e 11 febbraio 2005), tenuto conto della loro specificità tecnica e della dislocazione sul territorio nazionale secondo criteri che già escludono sovrapposizioni e che sono ispirati a principi di efficienza e di economicità.

**Attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera d)**

L'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, che svolge funzioni ispettive e di controllo, è stato oggetto di un attento riordino della struttura ordinativa mediante il decreto ministeriale 25 ottobre 2005. Con l'ulteriore riorganizzazione, derivante dal presente regolamento, si determinerà una ulteriore riduzione delle posizioni dirigenziali non generali.

**Attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera e)**

Si è già provveduto alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione, con il provvedimento che ha dato attuazione al decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dal articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248 (si rimanda al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88).

**Attuazione dell'articolo 1, commi 404, lettera f) e 408.**

Le risorse umane utilizzate dal Ministero della difesa - ivi compreso il personale dirigente nonché tutti gli appartenenti alle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri) in quanto espressamente destinatari delle norme di cui all'articolo 1, commi 404, lettera f) e 408, della legge finanziaria 2007 - sono numericamente riportate nella sottostante tabella riepilogativa, predisposta secondo l'articolazione prevista nelle richiamate linee guida emesse

dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per funzioni di supporto differenziate in gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità.

Il dato è stato determinato sulla base di una capillare analisi delle attività svolte dal personale, nelle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione.

Esso è risultato compatibile con quanto emerge dalle rilevazioni inserite nella relazione allegata al Conto annuale nell'ambito del Sistema conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche (SICO); anzi, in relazione ai criteri di definizione del supporto parzialmente differenti, il dato individuato è sicuramente sovrastimato.

Poiché il valore complessivo non supera la percentuale stabilita del quindici per cento ma risulta sensibilmente inferiore al livello massimo, non è necessario attivare gli specifici piani finalizzati alla riallocazione del personale in servizio, ai sensi dei commi 408 e 413 del medesimo articolo della finanziaria.

**TABELLA 4**

<b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>							
<b>ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA</b>							
CATEGORIE DI PERSONALE	PERSONALE EFFETTIVO IN SERVIZIO	GESTIONE DEL PERSONALE	SISTEMI INFORMATIVI	SERV. MANUTENTIVI E LOGISTICI	AFFARI GENERALI	SERVIZI DI PROVV. E CONTABILITA'	TOTALE SUPPORTO
PERSONALE MILITARE	2.955	437	208	1.858	166	286	<b>2.955</b>
PERSONALE CIVILE	26.820	1.541	161	1.391	217	903	<b>4.213</b>
<b>FORZE ARMATE</b>							
PERSONALE EFFETTIVAMENTE IN SERVIZIO	PERSONALE EFFETTIVO IN SERVIZIO	GESTIONE DEL PERSONALE	SISTEMI INFORMATIVI	SERV. MANUTENTIVI E LOGISTICI	AFFARI GENERALI	SERVIZI DI PROVV. E CONTABILITA'	TOTALE SUPPORTO
PERSONALE MILITARE	294.034	5.772	1.468	4.229	2.549	3.073	<b>17.091</b>
PERSONALE CIVILE	7.645	2.062	479	1.459	1.736	1.909	<b>7.645</b>
<b>TOTALE</b>	<b>331.454</b>	<b>9.812</b>	<b>2.316</b>	<b>8.937</b>	<b>4.668</b>	<b>6.171</b>	<b>31.904</b>
							<b>9,63</b>

Dalla Tabella si evince che la percentuale complessiva del personale militare e

civile che è utilizzato per funzioni di supporto per conto del Ministero e delle Forze Armate è 9,63.

Il personale civile, che è impiegato sia nelle strutture centrali che in quelle periferiche oltre che negli enti e reparti delle Forze armate, è istituzionalmente ed ordinativamente preposto allo svolgimento di "funzioni di supporto" a favore di tutto il Ministero e delle Forze armate stesse. Ciò peraltro in linea con i principi dapprima contenuti nel comma 2, dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 264 del 1997, di favorire "...l'attribuzione di compiti e funzioni amministrative, tecniche, contabili e giuridiche al personale civile, coerentemente con le professionalità possedute" , e poi confermati dagli indirizzi scaturenti dalle direttive politiche annuali sull'attività amministrativa e sulla gestione che, a partire dal 2004, anche in correlazione con il nuovo modello organizzativo del personale delle Forze armate, conseguente alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, prevedono di procedere alla sostituzione del personale militare con quello civile nelle funzioni di sostegno logistico e amministrativo.

In tale ottica il personale civile effettivamente in servizio nell'ambito del Ministero e nelle strutture operative è interamente utilizzato nell'espletamento di funzioni di supporto.

Il reiterato blocco delle assunzioni di personale civile previsto dalle leggi finanziarie e la necessità di rimodularne le dotazioni organiche in relazione alla maggiore esigenza di qualifiche medio - alte, hanno finora condizionato l'allocazione delle risorse da destinare ai citati compiti.

Tuttavia, ove autorizzate per il 2007, le assunzioni dei vincitori dei concorsi, in numero di 473, saranno destinate allo svolgimento delle funzioni logistico amministrative ora affidate, in carenza di personale civile, a personale militare che potrà essere ricondotto a compiti operativi tenendo anche conto della situazione della "forza" e dei ruoli.

## PIANO OPERATIVO

Lo schema di regolamento predisposto ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, come richiesto dal comma 404 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si innesta in un processo di riorganizzazione avviato da oltre un decennio presso l'Amministrazione della difesa e tuttora in corso.

Nell'ambito di una rimodulazione ispirata a criteri di accorpamento delle funzioni, di razionalizzazione e semplificazione, di ottimale distribuzione delle risorse umane in vista di incrementare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, si è, lungo una coerente direttrice programmatica, profondamente inciso sulle preesistenti strutture realizzando un sensibile e funzionale ridimensionamento, che ha riguardato le stesse Forze armate.

In estrema sintesi, alla luce degli specifici interventi da attuare mediante il provvedimento regolamentare all'esame, gli obiettivi quantitativi di riduzione degli uffici dirigenziali in misura non inferiore alle percentuali prescritte dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge finanziaria 2007, risultano, come illustrato nella relazione tecnica, chiaramente definiti ed efficacemente perseguibili. Infatti, l'articolo 16 del regolamento e l'allegato "A" definiscono le dotazioni organiche complessive dei dirigenti civili di prima e di seconda fascia del Ministero ed individuano le previste riduzioni degli uffici dirigenziali - generali e non generali - con rinvio per la definizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali a successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare, ferma restando l'indicazione del loro numero. Questi interventi vanno ad aggiungersi a quelli prodotti, dal 1° aprile 2007, per effetto del decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007, adottato anticipatamente in applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 897, della menzionata legge n. 296 del 2006.

Altrettanto specifiche sono le conseguenti azioni da porre in essere, che richiedono, quale modalità di concreta attuazione, l'emanazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, di appositi

decreti ministeriali di natura non regolamentare, di cui all'articolo 17, comma 4 -bis, lettera e) della citata legge n. 400 del 1988, per la definizione delle strutture e delle relative competenze.

L'intendimento è quello di proseguire nel percorso di razionalizzazione delle strutture medesime, coordinando le relative azioni con i processi di riforma in atto anche al fine di individuare una più snella e funzionale redistribuzione di competenze.

Ciò darà luogo, se del caso, al trasferimento ordinativo di servizi e/o sezioni nell'ambito di diverso ufficio/divisione ovvero al declassamento a livello funzionale di servizio dell'unità dirigenziale non generale presa in considerazione dal riordino di cui trattasi.

È, altresì, prevista la rideterminazione in diminuzione delle posizioni organiche delle qualifiche dirigenziali civili di prima e di seconda fascia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005.

In ogni caso le iniziative cui si darà corso consentiranno di procedere all'immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in misura non inferiore al dieci per cento degli uffici dirigenziali.

Con riferimento alle prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 404, lettere b), c), d) ed e), non sono previste specifiche forme di intervento/ adeguamento, alla luce di quanto già attuato e delle altre iniziative intraprese nell'ambito del Ministero, come descritto nella relazione tecnica.

Infine, la situazione complessiva del personale utilizzato in funzioni di supporto presso il Ministero della difesa è risultata coerente con le disposizioni di cui ai commi 404, lettera f) e 408, che si applicano *in toto* anche alle Forze armate. Pertanto, la certificazione del mancato superamento della percentuale stabilita (15%), come si evince dalla apposita situazione riepilogativa riportata allo scopo nella relazione tecnica (cfr. la Tabella 4), esclude la necessità di dover dare corso



agli specifici piani di riallocazione del personale in servizio, altrimenti richiesti ai sensi dell'articolo 1, commi 408 e 413, della legge finanziaria 2007.

Ad ogni modo, come già specificato nelle relazione tecnica, l'Amministrazione provvederà, avendo cura di assicurare la funzionalità e l'efficienza della missione istituzionale, a sostituire con i vincitori dei concorsi il personale militare con il personale civile. Ciò comporterà, anche per effetto della rideterminazione degli organici, che, potendo disporre di un più adeguato numero di qualifiche medio - alte, il personale in possesso di tale qualifica sarà posto in sostituzione di ufficiali da destinare a funzioni operative in relazione alle esigenze dello strumento militare.

\* \* \* \* \*

Tenuto conto di quanto sopra considerato con riguardo all'effettività della riduzione dei volumi di spesa, si riporta, in proposito, la seguente tabella:

<b>TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE RIDUZIONI DI SPESA</b>			
<b>Fonte normativa</b>	<b>E. F. 2007</b>	<b>E. F. 2008</b>	<b>a regime</b>
<b>articolo 1, comma 404, lettera a)</b>	€ 258.362,10	€ 824.591,36	€ 824.591,36
<b>articolo 1, comma 404, lettera f)</b>	NON APPLICABILE (la percentuale complessiva di personale impiegato in attività di supporto è inferiore al 15%)		
<b>TOTALE PER E. F.</b>	<b>€ 258.362,10</b>	<b>€ 824.591,36</b>	<b>€ 824.591,36</b>

I risparmi sopra quantificati si vanno ad aggiungere a quelli che l'amministrazione della Difesa, come meglio prospettato nella relazione illustrativa, ha già conseguito per effetto del consistente processo di riordino che ha riguardato il Ministero e le Forze armate e che è ancora in atto.

\* \* \* \* \*

La presente relazione ed il contestuale piano operativo, trasmessi al competente Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e dallo stesso asseverati a fini istruttori con nota 974/CP2 in data 7 settembre 2007, come previsto dall'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, corredano lo schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero della difesa, attuativo dell'articolo 1, commi da 404 a 416 e 897, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## **Allegato 1**

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE  
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA  
ATTUATIVO DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 404 A 416 E 897 DELLA LEGGE 27  
DICEMBRE 2006, N. 296.

- Visto** l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
- Visto** l'art. 17, comma *4-bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
- Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare, gli articoli 4, comma 4, e 21, concernenti rispettivamente le modalità di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti nei ministeri e l'articolazione ordinamentale del Ministero della difesa;
- Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Vista** la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416, ove è stabilito che per razionalizzare e ottimizzare le spese e i costi delle pubbliche amministrazioni, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma *4-bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale e del 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale, nonché il comma 897, ove si prevede l'abrogazione degli articoli 2 e 3, del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, con conseguente ripristino della Direzione generale di commissariato e di servizi generali, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478 e successive modificazioni, recante la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;
- Vista** la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
- Visto** il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 e successive modificazioni, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

- Visto** il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa;
- Visto** il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e successive modificazioni, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico - industriale del Ministero della difesa;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modifiche ed integrazioni, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della citata legge n. 25 del 1997;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2005, n. 210, S. O., concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, dei professori e ricercatori, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 16 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2006, registro n. 9. Ministeri istituzionali - Difesa, foglio n. 23, e in particolare l'annessa tabella 1, concernente l'individuazione dei posti di funzione dirigenziali civili della Difesa;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 17 luglio 2006, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2006, registro n. 10. Ministeri istituzionali - Difesa, foglio n. 28, concernente la rideterminazione degli organici complessivi delle Direzioni generali: per il personale civile; degli armamenti terrestri; degli armamenti navali; degli armamenti aeronautici; delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate; dei lavori e del demanio; della sanità militare;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 30 settembre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1966, n. 280, concernente la costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione generale della sanità militare del Ministero della difesa;
- Visti** i decreti del Ministro della difesa 26 gennaio 1998, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1998, n. 80, S. O., adottati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 264 del 1997, concernenti le strutture ordinarie e le competenze dell'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari del Ministero della difesa nonché delle Direzioni generali: per il personale militare; per il personale civile; degli armamenti terrestri; degli armamenti navali; degli armamenti aeronautici; delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate e, dei lavori e del demanio;

- Visto** il decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1998, n. 79, concernente l'attuazione del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, sulla riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 25 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1999, n. 74, concernente l'istituzione dell'Ufficio generale per la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2001, n. 211, S. O., recante modifiche alle strutture ordinarie e alle competenze delle direzioni generali: per il personale militare; degli armamenti terrestri; degli armamenti navali; degli armamenti aeronautici; delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate; dei lavori e del demanio; della sanità militare;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 27 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2002, n. 279, recante l'articolazione in uffici delle strutture del Segretariato generale della difesa, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 25 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2006, n. 3, recante il riordino della struttura ordinativa dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative del Ministero della difesa;
- Visti** i decreti del Ministro della difesa 1° aprile 2006, adottati ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 264 del 1997, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2006, n. 176, concernenti le strutture ordinarie e le competenze delle direzioni generali: per il personale militare; delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 9 luglio 2007, n. 157, recante la struttura ordinativa e le competenze della Direzione generale di commissariato e di servizi generali, istituita a decorrere dal 1° aprile 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 897, della citata legge n. 296 del 2006;
- Viste** le linee guida emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2007 per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416, della legge n. 296 del 2006;
- Sentite** le organizzazioni sindacali rappresentative;

- Vista** la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007;
- Udito** il parere del Consiglio di Stato n. 4122/2007, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 19 novembre 2007 e 11 febbraio 2008;
- Acquisiti** i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi in data \_\_\_\_\_;
- Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;
- Sulla** proposta del Ministro della difesa, di intesa con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali e il Ministro dell'economia e delle finanze;

#### EMANA

il seguente regolamento:

#### ART. 1

*(Organizzazione del Ministero)*

1. Il Ministero della difesa, di seguito denominato "Ministero", si articola in un Segretariato generale e dieci direzioni generali.
2. Sono direzioni generali del Ministero:
  - a) la direzione generale per il personale militare;
  - b) la direzione generale per il personale civile;
  - c) la direzione generale degli armamenti terrestri;
  - d) la direzione generale degli armamenti navali;
  - e) la direzione generale degli armamenti aeronautici;
  - f) la direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate;
  - g) la direzione generale dei lavori e del demanio;
  - h) la direzione generale di commissariato e di servizi generali;
  - i) la direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati;
  - j) la direzione generale della sanità militare.
3. Operano altresì nell'ambito del Ministero:
  - a) l'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari;
  - b) l'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative.
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con uno o più decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale, in numero massimo di trecentosessantatré, e dei relativi

compiti, nell'ambito del Segretariato generale, delle direzioni generali e degli uffici centrali.

5. Gli incarichi correlati agli uffici di cui al comma 4, compresi quelli di vice direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dal Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.

## ART. 2

### *(Segretariato generale della difesa)*

1. La carica di Segretario generale della difesa, le modalità di nomina e le sue attribuzioni in campo nazionale, internazionale e tecnico – scientifico nonché i due incarichi di vice segretario generale sono disciplinati dall'articolo 5 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, comma 1, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556.

2. L'ordinamento e i compiti del Segretariato generale, composto da 6 strutture di livello dirigenziale generale, sono disciplinati dall'articolo 10, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 256, e successive modificazioni. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui all'articolo 1, comma 4, sono individuati trentasette uffici di livello dirigenziale non generale e le relative competenze.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, è posto alle dipendenze del Segretario generale della difesa l'Ufficio, di livello dirigenziale generale, per la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale, individuati dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1998, n. 79, e successive modificazioni. L'ufficio è retto da un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o gradi corrispondenti, ovvero da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero. L'ufficio di livello dirigenziale generale è articolato in tre uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 3.

4. Presso il Segretariato generale è individuato uno specifico incarico di livello dirigenziale generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca, svolto da un dirigente tecnico del ruolo dei dirigenti del Ministero.

## ART. 3

### *(Direzione generale per il personale militare)*

1. La direzione generale per il personale militare, in particolare:

a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, il trattamento economico, le politiche per le pari opportunità, la concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale di truppa in ferma prefissata e in servizio permanente, dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri;

- b) provvede al recupero crediti;
  - c) tratta l'infortunistica ordinaria e speciale NATO;
  - d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia;
2. La direzione generale è diretta da un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondenti delle Forze armate ed è articolata in trentadue uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

#### ART. 4

##### *(Direzione generale per il personale civile)*

1. La direzione generale per il personale civile, in particolare:
- a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'impiego, la formazione, le variazioni delle posizioni di stato, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, le politiche per le pari opportunità, il trattamento economico e previdenziale del personale civile della difesa, dei professori delle accademie e istituti militari di formazione e dei magistrati militari;
  - b) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia;
2. La direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in ventisei uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

#### ART. 5

##### *(Direzione generale degli armamenti terrestri)*

1. La direzione generale degli armamenti terrestri, in particolare:
- a) provvede all'approvvigionamento e alla emanazione della normativa tecnica relativi alle armi, alle munizioni, ai materiali del genio, alle mine, agli esplosivi, alle protezioni individuali e agli equipaggiamenti del combattente, ai materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica, ai materiali per la protezione antincendio, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei sistemi d'arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici, speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati ed anfibi e agli automotoveicoli;
  - b) sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento dei materiali di competenza;
  - c) concorre alla formazione di personale tecnico militare e civile nei settori di competenza;
  - d) dispone indagini tecniche sui materiali di competenza ;
  - e) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.



2. La direzione generale è diretta da un ufficiale generale dell'Esercito di grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente dell'Esercito ed è articolata in ventiquattro uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Dalla direzione generale dipendono due uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.

## ART. 6

### *(Direzione generale degli armamenti navali)*

1. La direzione generale degli armamenti navali, in particolare:

a) provvede all'approvvigionamento e alla emanazione della normativa tecnica relativi ai mezzi navali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma navali, ai mezzi, alle apparecchiature e ai materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi;

b) sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento dei materiali di competenza;

c) concorre alla formazione di personale tecnico militare e civile nei settori di competenza;

d) dispone indagini tecniche sui materiali di competenza;

e) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali ed ogni altra attività demandata in materia.

2. La direzione generale è diretta da un ufficiale di grado non inferiore ad ammiraglio di divisione o grado corrispondente della Marina militare ed è articolata in ventiquattro uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Dalla direzione generale dipendono cinque uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.

## ART. 7

### *(Direzione generale degli armamenti aeronautici)*

1. La direzione generale degli armamenti aeronautici, in particolare:

a) provvede all'approvvigionamento e alla emanazione della normativa tecnica relativi agli aeromobili militari e ai mezzi spaziali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, ai materiali di aviolancio e, ove richiesto, ai

carbolubrificanti, nonché per gli aeromobili militari provvede all'ammissione, alla navigazione aerea, alla certificazione ed alla immatricolazione nel registro degli aeromobili militari;

b) sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento dei materiali di competenza;

c) concorre alla formazione di personale tecnico militare e civile nei settori di competenza;

d) dispone indagini tecniche sui materiali di competenza;

e) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

2. La direzione generale è diretta da un ufficiale generale dell'Aeronautica militare di grado non inferiore a generale di divisione aerea o grado corrispondente dell'Aeronautica militare ed è articolata in venticinque uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Dalla direzione generale dipendono tre uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.

## ART. 8

### *(Direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate)*

1. La direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate, in particolare:

a) provvede all'approvvigionamento e alla emanazione della normativa tecnica relativi agli impianti e ai mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni, esclusi quelli formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma terrestri, navali, aerei e spaziali, ai radar e sistemi elettronici, purché non facenti parte integrante ed inscindibile di sistemi d'arma più complessi, ai materiali delle trasmissioni, ai sistemi satellitari, di telecomunicazione, navigazione e osservazione e ai sistemi informatici;

b) sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento dei materiali di competenza;

c) concorre alla formazione di personale tecnico militare e civile nei settori di competenza;

d) dispone indagini tecniche sui materiali di competenza;

e) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

2. La direzione generale è diretta da un ufficiale generale o ammiraglio di grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente delle Forze armate ed è articolata in ventitre uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Dalla direzione generale dipendono due uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.

#### ART. 9

##### *(Direzione generale dei lavori e del demanio)*

1. La direzione generale dei lavori e del demanio, in particolare:

- a) cura la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo, ordinarie e speciali;
- b) provvede all'acquisizione, utilizzazione, amministrazione e dismissione dei beni demaniali militari;
- c) è competente in materia di servitù e di vincoli di varia natura connessi a beni demaniali militari;
- d) liquida i danni a proprietà private;
- e) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;
- f) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

2. La direzione generale è diretta da un ufficiale generale del genio dell'Esercito o del genio Aeronautico di grado non inferiore a generale di divisione, ovvero da un ufficiale generale del Corpo ingegneri dell'Esercito o del genio navale della Marina - settore infrastrutture - laureato in ingegneria civile o lauree equivalenti, di grado non inferiore a generale di divisione o gradi corrispondenti delle Forze armate, ed è articolata in ventidue uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

#### ART. 10

##### *(Direzione generale di commissariato e di servizi generali)*

1. La direzione generale di commissariato e di servizi generali, in particolare:

- a) sovrintende alle attività di studio e sviluppo tecnico, costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione, conservazione, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alla emanazione della normativa tecnica relativa ai viveri, al vestiario, ai materiali di equipaggiamento e di casermaggio, ai foraggi, nonché ad altri materiali di uso ordinario;
- b) assolve alle incombenze amministrative relative al servizio dei trasporti interessanti le Forze armate, alle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri, alle esigenze di manovalanza e trasporti degli organi centrali, nonché all'acquisizione di altri servizi;

c) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;

d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

2. La direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in quindici uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Dalla direzione generale dipendono tre uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.

#### ART. 11

*(Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati)*

1. La direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, in particolare:

a) provvede alle attività connesse con la sospensione e l'eventuale ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 14 novembre 2000, n. 331 e al Capo III del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni;

b) svolge attività per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati di cui all'articolo 5, della legge n. 331 del 2000;

c) cura il trattamento di pensione normale e privilegiato ordinario, nonché il trattamento previdenziale spettante al personale militare;

d) provvede al riscatto e al riconoscimento dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici;

e) provvede all'equo indennizzo e al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio riguardante il personale militare;

f) provvede alla trattazione delle materie relative al reclutamento, lo stato, l'avanzamento, l'impiego, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare e il trattamento economico del personale del Servizio dell'assistenza spirituale, del personale militare dell'Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta e del personale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana;

g) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

2. La direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in ventuno uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

## ART. 12

### *(Direzione generale della sanità militare)*

1. La direzione generale della sanità militare, in particolare:

- a) cura l'attività sanitaria militare;
- b) sovrintende alle attività di studio e sviluppo tecnico, costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione, conservazione, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alla emanazione della normativa tecnica relativa ai materiali sanitari e farmaceutici;
- c) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;
- d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali ed ogni altra attività demandata in materia.

2. La direzione generale è diretta da un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondenti delle Forze armate ed è articolata in quattordici uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

## ART. 13

### *(Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari)*

1. L'ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, in particolare:

- a) provvede alla formulazione, sulla base delle direttive del Ministro e secondo le indicazioni degli organi programmatori, dello schema dello stato di previsione della spesa del Ministero e alle relative proposte di variazioni;
- b) predispone gli atti relativi all'attribuzione degli stanziamenti in base alle indicazioni del Capo di stato maggiore della difesa;
- c) svolge attività di consulenza finanziaria ed economica sulla gestione dei fondi, di controllo e raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene alla contabilità economica analitica nonché studi e applicazioni in materia di bilancio fornendo le indicazioni tecniche ai fini dell'esame e valutazione del bilancio consuntivo;
- d) promuove direttive di carattere generale, in relazione all'esercizio del bilancio e ai risultati delle verifiche amministrative e contabili;
- e) svolge attività di carattere amministrativo in merito alla cooperazione internazionale per quanto di competenza e alle problematiche di natura fiscale in ambito intracomunitario;
- f) svolge attività di carattere amministrativo concernenti i servizi generali per le esigenze degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, della magistratura militare, dell'ordinariato militare, dell'ufficio centrale per le ispezioni amministrative, nonché relative al proprio funzionamento;
- g) provvede a monitorare i flussi dei singoli capitoli a favore degli enti programmatori, ferme restando le attribuzioni del Segretario generale fissate con l'articolo 6, commi 4 e 5

della legge 20 febbraio 1981, n. 30, e a curare il coordinamento generale del bilancio di cassa della difesa.

2. L'ufficio centrale è diretto da un ufficiale generale o ammiraglio di grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente delle Forze armate e dipende direttamente dal Ministro della difesa. L'ufficio è articolato in dodici uffici dirigenziali non generali i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 4.

#### ART. 14

*(Ufficio centrale per le ispezioni amministrative)*

1. L'ufficio centrale per le ispezioni amministrative, in particolare:

a) provvede al servizio delle ispezioni amministrative e contabili, con azione sia diretta che decentrata, promuovendo l'accertamento delle eventuali responsabilità e i conseguenti provvedimenti;

b) cura i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze per l'attività a questo devoluta nel campo ispettivo;

c) svolge le verifiche finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni sui rapporti di lavoro a tempo parziale, di cui all'articolo 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. L'ufficio centrale è diretto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero e dipende direttamente dal Ministro della difesa. L'ufficio è articolato in venti uffici dirigenziali non generali, compresi quelli costituenti il nucleo ispettivo, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'art. 1, comma 4.

#### ART. 15

*(Consiglio Superiore delle Forze armate e Organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali del Ministero)*

1. Il Consiglio superiore delle Forze armate è organo di alta consulenza del Ministro della difesa, previsto dall'articolo 9 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e disciplinato dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556. Nel Consiglio operano sei dirigenti di livello dirigenziale non generale con funzioni di relatore per gli affari militari, tecnici e amministrativi.

2. Sono organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica per la realizzazione dei fini istituzionali del Ministero, riordinati con il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88, emanato ai sensi dell'articolo 29, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:

a) la Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare, di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 marzo 1933, n. 422;

b) la Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore o al merito dell'Esercito, di cui all'articolo 6 della legge 26 luglio 1974, n. 330;

c) la Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore o al merito di Marina, di cui all'articolo 13 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324;

- d) la Commissione consultiva per il conferimento della medaglia al merito aeronautico, di cui all'articolo 4 della legge 11 maggio 1966, n. 367;
- e) la Commissione consultiva per il conferimento delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro della difesa 8 ottobre 2001, n. 412;
- f) il Comitato consultivo in materia contrattuale, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496;
- g) il Comitato pari opportunità, di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;
- h) il Comitato di coordinamento operativo e Comitato di coordinamento generale, di cui all'articolo 3 della legge 23 maggio 1980, n. 242.

#### ART. 16

*( disposizioni transitorie e finali )*

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 404, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le dotazioni organiche complessive dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero cui si applica il CCNL area 1 - dirigenti, sono rideterminate in riduzione secondo la tabella di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante al presente regolamento, e sono comprensive di quarantaquattro posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui venticinque presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, sette nell'area della giustizia militare e dodici negli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.
2. In coerenza con il nuovo assetto organizzativo, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla emanazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma 4, su proposta del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono rideterminate le dotazioni organiche del personale civile del Ministero.
3. Alla determinazione del numero delle riduzioni complessive da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge n. 296 del 2006, concorrono le soppressioni di un ufficio dirigenziale di livello generale e di sette uffici di livello dirigenziale non generale determinate con il decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 9 luglio 2007, n. 157, in attuazione dell'articolo 1, comma 897, della stessa legge n. 296 del 2006.
4. Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 1, comma 4, continuano ad applicarsi le normative vigenti.
5. Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

#### ART. 17

*( Abrogazioni e soppressioni )*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
  - a) il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478;

b) il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264;

c) il decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216.

2. Al comma 2, dell'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, le parole: "di cui, rispettivamente, agli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478," sono soppresse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a ROMA Addì \_\_\_\_\_



DOTAZIONI ORGANICHE COMPLESSIVE DEI DIRIGENTI DI PRIMA E DI  
SECONDA FASCIA DEL MINISTERO DELLA DIFESA CUI SI APPLICA IL CCNL  
AREA 1 - DIRIGENTI

**DIRIGENTI**

Dirigenti di 1 <sup>a</sup> fascia:	13 <sup>(1)</sup>
Dirigenti di 2 <sup>a</sup> fascia:	188 <sup>(2)</sup>
	<hr/>
Totale	<u>201</u>

---

<sup>(1)</sup> Il numero è comprensivo di due dirigenti generali con incarico attribuito ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e tiene conto della riduzione di una unità dirigenziale generale civile operata in attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

<sup>(2)</sup> Il totale di 188 unità tiene conto della riduzione di 10 unità dirigenziali civili di 2<sup>a</sup> fascia, operata in attuazione dei commi 404, lettera a), e 897, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e comprende 44 posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui 25 presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, 7 nell'area della giustizia militare e 12 negli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

## **Allegato 2**



# Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 6700

Roma, add. 6 Dicembre .....2007

Risposta a nota del.....

N. .... Div. ....

## OGGETTO

Schema di Decreto del  
Presidente della  
Repubblica recante  
regolamento concernente  
le disposizioni di  
organizzazione del  
Ministero della difesa.

**MINISTERO DELLA  
DIFESA**

Gab. dell'On. Ministro  
ROMA

D'ordine del Presidente,  
mi pregio di trasmettere il  
parere numero n.4122/2007  
emesso dalla Sezione  
Consultiva per gli Atti  
Normativi di questo  
Consiglio sull'affare a  
fianco indicato in  
conformità a quanto  
disposto dall'art.15 della  
legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Handwritten signature]*



## **CONSIGLIO DI STATO**

*Sezione Consultiva per gli Atti Normativi*

*Adunanza del 19 novembre 2007*

N. della Sezione:  
4122/2007

**OGGETTO:**

Ministero della difesa:  
Schema di Decreto del Presidente  
della Repubblica recante regolamento  
concernente le disposizioni di  
organizzazione del Ministero della  
difesa.

***La Sezione***

Vista la relazione trasmessa  
con nota prot. n. 8/48651 del  
13 novembre 2007, pervenuta il 14 novembre 2007, con la quale il  
Ministero della difesa (Capo ufficio legislativo) ha chiesto il parere del  
Consiglio di Stato sullo schema di d.P.R. indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giuseppe  
Minicone;

**PREMESSO:**

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007), ha  
stabilito che, al fine di razionalizzare ed ottimizzare le spese ed i costi di  
funzionamento dei ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi  
dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si  
provvede alla riorganizzazione degli uffici centrali e periferici delle

Amministrazioni, in modo da conseguire gli obiettivi ivi indicati (art. 1, commi da 404 a 416).

Lo schema di regolamento in oggetto, che si compone di 19 articoli, si propone di dare attuazione alla disposizione legislativa sopra richiamata.

Riferisce l'Amministrazione che la riorganizzazione, oltre alle strutture del Ministero della difesa, così come definite dall' articolo 21 del decreto legislativo n. 300 del 1999 (Segretariato generale e 10 Direzioni generali), ha riguardato anche gli Uffici centrali dipendenti direttamente dal Ministro della difesa (Ufficio centrale del bilancio e Ufficio centrale per le ispezioni amministrative).

Il regolamento contiene, altresì, il richiamo al Consiglio Superiore delle Forze armate, agli stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, nonché agli Organismi collegiali già oggetto di riordino con d. P.R. 14 maggio 2007, n. 88, emanato ai sensi dell' articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Afferma, ancora, il Ministero referente che, nell'ambito della disciplina delle singole strutture, è stata data attuazione alle "*linee guida*" emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2007, n. 152, nonché alle indicazioni di questo Consiglio di Stato concernenti la necessità di prevedere l'articolazione interna delle strutture di livello dirigenziale generale, mediante l'indicazione del numero degli uffici dirigenziali non generali.

L'Amministrazione, premesso che il provvedimento si innesta in un contesto di riorganizzazione in atto che, a partire dal 1995, ha avviato un processo di riforma, non ancora esaurito, di vaste proporzioni, che ha determinato, per la struttura ministeriale, una riduzione delle originarie 19 Direzioni Generali e 5 Uffici centrali a 11 Direzioni generali e 2 Uffici centrali ed una contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale civile da 50.250 unità a 44.232 unità, di cui 34.465 unità in

servizio al 31 dicembre 2006 (con una riduzione dei costi stimata, nel 1998, in 110 miliardi all'anno), nonché una riduzione del personale militare (che, con la legge 14 novembre 2000, n. 331, e il d. lgvo. 8 maggio 2001, n. 215, è stato inquadrato nel "*Modello a 190.000 unità*"), passa ad illustrare l'attuale struttura del Ministero.

Questa, ai sensi dell' articolo 21 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, si articola in direzioni generali, in numero non superiore ad undici, coordinate ed indirizzate da un Segretario generale, previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25.

La struttura ordinamentale delle direzioni generali è attualmente disciplinata da decreti ministeriali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 264 del 1997.

Da alcune direzioni generali tecniche dipendono, complessivamente, quindici Uffici Tecnici Territoriali periferici, con compiti di controllo dell'esecuzione dei contratti della direzione generale sovraordinate.

Essi sono retti da personale militare dirigenziale non generale e sono:

- ufficio tecnico territoriale armamenti terrestri di Nettuno e ufficio tecnico territoriale armamenti terrestri di Torino, che dipendono dalla Direzione generale degli armamenti terrestri;
- ufficio tecnico territoriale costruzioni e armamenti navali di Milano, ufficio tecnico territoriale costruzioni e armamenti navali di Venezia, ufficio tecnico territoriale costruzioni e armamenti navali di Genova, ufficio tecnico territoriale costruzioni e armamenti navali di Roma, ufficio tecnico territoriale costruzioni e armamenti navali di Taranto, che dipendono dalla Direzione generale degli armamenti navali;
- ufficio tecnico territoriale aeromobili, allestimento di equipaggiamenti di Milano, ufficio tecnico territoriale aeromobili, allestimento di equipaggiamenti di Torino, ufficio tecnico territoriale aeromobili, allestimento di equipaggiamenti di Napoli, che dipendono dalla Direzione generale degli armamenti aeronautici;

- ufficio tecnico territoriale telecomunicazioni, informatica e tecnologia avanzata di Roma, ufficio tecnico territoriale telecomunicazioni, informatica e tecnologia avanzata di Milano, che dipendono dalla Direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate;
- ufficio tecnico territoriale viveri, vestiario, equipaggiamenti e casermaggio di Verona, ufficio tecnico territoriale viveri, vestiario, equipaggiamenti e casermaggio di Firenze, ufficio tecnico territoriale viveri, vestiario, equipaggiamenti e casermaggio di Napoli, che dipendono dalla Direzione generale del commissariato e di servizi generali.

Ad essi si aggiungono due Uffici centrali, di livello dirigenziale generale, previsti dal d. P.R. 18 novembre 1965, n. 1478 e cioè:

- Ufficio centrale del bilancio e affari finanziari;
- Ufficio centrale per le ispezioni amministrative.

Operano, inoltre, due gruppi di stabilimenti facenti parte dell'area tecnico industriale:

- il primo è formato da nove unità produttive date in gestione all'Agenzia industrie difesa, (Stabilimento militare del munizionamento terrestre di Baiano di Spoleto, Stabilimento militare "*spolette*" di Torre Annunziata, Stabilimento militare propellenti di Fontana Liri, Stabilimento militare ripristini e recuperi del munizionamento di Noceto di Parma, Stabilimento grafico di Gaeta, Stabilimento chimico farmaceutico di Firenze, Stabilimento produzione Cordami di Castellammare di Stabia, Arsenale di Messina e di La Maddalena, quest'ultimo transitato alle dipendenze del Segretariato generale della difesa in attesa della definitiva dismissione a favore della Regione Sardegna);

- il secondo comprende lo Stabilimento di munizionamento di Capua e lo Stabilimento del genio di Pavia, alle dipendenze del Segretario generale della difesa.

Al momento attuale, oltre ai sopraccitati stabilimenti, propriamente rientranti nell'area industriale, il Ministero referente indica come operanti i seguenti poli, centri manutentivi e logistici, posti alle dipendenze degli Ispettorati delle Forze armate, quali strutture della medesime:

- Ispettorato logistico dell'esercito:
  - Polo di mantenimento pesante nord (Piacenza);
  - Polo di mantenimento pesante sud (Nola);
  - Polo di mantenimento armi leggere di Terni;
  - Polo di mantenimento dei mezzi di telecomunicazione, elettronici e optoelettronici di Roma;
  - Centro polifunzionale di sperimentazione di Montelibretti;
  - Centro tecnico logistico interforze NBC di Civitavecchia.
- Ispettorato di supporto navale logistico e dei fari della Marina:
  - Arsenali di La Spezia, di Taranto e di Augusta;
  - Centro interforze munizionamento avanzato di Aulla;
  - Stabilimento di munizionamento di Buffoluto;
  - Centro interforze studi per le applicazioni militari di San Piero a Grado (Pisa);
  - Centro di supporto e sperimentazione navale di La Spezia.
- Comando logistico dell'aeronautica:
  - Reparti manutenzione velivoli di Cameri, Treviso, Lecce, Catania;
  - Reparto manutenzione missili di Padova;
  - Reparto manutenzione elicotteri e Centro sperimentale di volo di Pratica di Mare;
  - Poligono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di Quirra.

L'Amministrazione precisa, altresì, che gli enti sopra citati, tranne quelli gestiti dall'Agenzia industrie difesa, destinatari di altra norma della legge finanziaria, sono stati presi in considerazione, ai fini dello schema di provvedimento in esame, per le riduzioni imposte dalla lettera a), dell'articolo 1, comma 404, della legge finanziaria 2007, in relazione alla



presenza di dirigenti civili di seconda fascia, laddove previsti, compresi nella complessiva dotazione organica, nonché per l'attuazione della lettera *f*) del medesimo comma 404.

Agli stessi fini - comma 404, lettere *a*) ed *f*) - sono stati presi in considerazione i dirigenti civili di seconda fascia e il personale della difesa impiegato per le esigenze della giustizia militare nonché presso il Consiglio Superiore delle Forze armate.

Vengono collocati, infine, nell' ambito dell'Amministrazione della difesa, alcuni organismi collegiali ad elevata specializzazione, già riordinati con il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88, emanato ai sensi del citato articolo 29 del decreto legge n. 223 del 2006.

Per quel che riguarda l'obiettivo della riduzione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale (rispettivamente in misura non inferiore al 10% e al 5%), perseguito dall'art. 1, comma 404, lett. *a*) della legge finanziaria 2007, l'Amministrazione precisa di aver computato, in essa, anche le riduzioni derivanti dall'applicazione del comma 897 dello stesso articolo, il quale, abrogando gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, che disciplinavano, rispettivamente, la Direzione generale di commissariato e la Direzione generale dei servizi generali, ha ripristinato (mediante accorpamento di funzioni omogenee e di competenze) l'unica Direzione generale di commissariato e di servizi generali, già prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264.

In relazione, poi, alla circostanza che, nell' ambito del Ministero della difesa, agli uffici di livello dirigenziale generale e non generale sono preposti dirigenti civili (i cui posti di funzione rispecchiano le dotazioni organiche dirigenziali previste nel Ministero) e dirigenti militari, ricompresi, invece, nei volumi organici delle Forze armate (questi ultimi non suscettibili della riduzione prevista dalla norma in esame), l'Amministrazione riferisce di aver preso a parametro per il calcolo della

percentuale di abbattimento anche gli uffici dirigenziali retti da militari, ancorché tale percentuale di abbattimento abbia interessato, poi, le posizioni organiche del personale civile.

Di conseguenza, essendo quattordici i posti di livello dirigenziale civili e undici i posti dirigenziali militari, la riduzione è stata calcolata su un totale di 25 posti, in ragione di due posti.

Di questi uno risulta già decurtato per la soppressione operata dal citato comma 897 dell'art. 1, l'altro ha riguardato una delle due posizioni di consulente tecnico presso il Segretariato generale.

Ai fini, poi, dell'abbattimento del 5% degli uffici di livello dirigenziale non generale, la riduzione è stata applicata su un totale di 382 posizioni dirigenziali di livello non generale (198 civili e 184 militari).

In particolare, sono stati posti in riduzione diciannove uffici di livello dirigenziale non generale, dei quali sette già soppressi a seguito dell'applicazione dal più volte citato comma 897 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 (quattro ricoperti da appartenenti alla dirigenza civile e tre ricoperti da militari).

La concreta individuazione e la definizione dei compiti delle ulteriori unità dirigenziali di livello non generale è stata demandata ai decreti ministeriali che saranno adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Conseguentemente, è stata demandata ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro centoventi giorni dalla adozione dei decreti ministeriali di cui sopra, la rideterminazione delle dotazioni organiche.

Per quel che riguarda l'attuazione dell'art. 1, comma 404, lett. *b*) della legge finanziaria 2007, il Ministero fa presente di non aver effettuato alcun intervento, giacché la finalità di provvedere alla gestione unitaria del personale è stata già di fatto realizzata attraverso la costituzione dell'(unica) Direzione generale di commissariato e di servizi generali, in

luogo delle due preesistenti, effettuata dall'art. 1, comma 897, della menzionata legge n. 296 del 2006.

Uguualmente, nessun intervento viene prospettato per la rideterminazione delle strutture periferiche (art. 1, comma 404, lett. c) della legge finanziaria 2007), in ragione della asserita valenza eminentemente specialistica degli uffici tecnici territoriali.

Neppure l'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative ha subito una riorganizzazione strutturale, essendo stato interessato solo da una riduzione delle posizioni dirigenziali non generali.

Nessuna riduzione è stata operata per gli organismi di analisi, consulenza e studio, essendo stata ritenuta sufficiente quella già intervenuta in attuazione del d. l. n. 223 del 2006.

L'Amministrazione riferisce, infine, che, poiché il personale utilizzato per funzioni di supporto non eccede attualmente il 15% delle risorse umane complessive, non ha ritenuto necessario attivare gli specifici piani finalizzati alla riallocazione, ai sensi dei commi 408 e 413 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007.

#### **CONSIDERATO:**

1. La Sezione deve, in via pregiudiziale, osservare che non risultano allegati allo schema di provvedimento gli atti di intesa del Ministro per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione, del Ministro per i rapporti con il parlamento e le riforme istituzionali e del Ministro dell'economia e delle finanze né è stata prodotta la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2007.

Uguualmente, non risultano esibiti i verbali delle audizioni delle organizzazioni sindacali rappresentative, richiamati nel preambolo dello schema in esame.

Mancano, infine, le asseverazioni richieste dall'art. 1, comma 407, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Ora, sebbene questa Sezione abbia, in qualche occasione, ammesso che gli atti di concerto possano considerarsi resi in sede di deliberazione

collegiale del Consiglio dei ministri, tuttavia, nel caso concreto, in disparte la mancanza di quest'ultima deliberazione, appare indispensabile che, sullo schema di provvedimento, sia acquisito espressamente l'avviso del Ministero dell'economia e delle finanze, soprattutto in relazione ai criteri di computo delle riduzioni degli Uffici di livello dirigenziale generale e non generale e alle correlate previsioni dei risparmi di spesa.

Con l'occasione, vanno anche esibiti i verbali delle audizioni delle organizzazioni sindacali, la già citata deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 novembre 2007 e l'atto di asseverazione dell'Ufficio centrale del bilancio n. 974/CP2 del 7 settembre 2007.

2. Ciò premesso, la Sezione osserva, in particolare, che, per quel che riguarda la riduzione degli uffici di livello dirigenziale generale, il criterio di computare, nell'aliquota del 10%, il posto di funzione venuto meno per effetto dell'accorpamento, nella Direzione generale di commissariato e di servizi generali, delle due precedenti Direzioni aventi competenza sulla materia, operato direttamente dall'art. 1, comma 897, della legge finanziaria 2007, non sembra del tutto rispondente alla *ratio* dell'art. 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006, il quale prescrive che la riduzione debba conseguire all'atto regolamentare di riorganizzazione da esso previsto. E ciò, tenuto conto, oltre tutto, che il posto legislativamente soppresso era di pertinenza di un dirigente generale militare, il cui personale non è interessato, per stessa ammissione del Ministero referente, al procedimento di ottimizzazione delle risorse perseguito dalla norma in discorso.

Del resto, nell'allegato *A* allo schema in esame figurano le sole dotazioni organiche del personale civile (che sono, infatti, diminuite da 14 a 13, con riduzione di una sola unità).

2.1. A tale riguardo, va, anche, sottolineato che non risulta del tutto chiaro né dal testo regolamentare né dalle relazioni allegate, dove siano

effettivamente allocati i 13 posti di funzione di livello dirigenziale generale del personale civile indicati nel citato allegato *A*.

2.2. Analoghe osservazioni vanno fatte per i dirigenti non generali, per i quali la decurtazione, che viene indicata in 19 unità, di cui 10 civili, sembra ridursi a soli sei posti di funzione nell'organico del personale civile, essendo stati considerati nel computo anche i quattro posti già soppressi per effetto del richiamato comma 897 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007.

2.3 Più in generale, è necessario che l'Amministrazione chiarisca più compiutamente se il personale militare che presta servizio presso il Ministero e presso le sue dipendenze periferiche sia incardinato nella struttura dello stesso Ministero e se i tagli dei posti di funzione prospettati riguardino anche quest'ultimo (e in caso affermativo, in quale misura) o soltanto il personale civile.

3. Per quel che riguarda, poi, il perseguimento dell'obiettivo di cui alla lettera *b*) del comma 404, si richiama l'attenzione del Ministero riferente sulla circostanza che, oltre alle due Direzioni del personale civile e di quello militare, almeno altre due Unità funzionali appaiono preordinate all'espletamento di servizi comuni e, cioè, l'Ufficio centrale del bilancio ed il Reparto per il coordinamento amministrativo del Segretariato generale di cui all'art. 6 della legge n. 30 del 1981, le competenze dei quali, oltre tutto, in parte, sembrano intersecarsi, come risulta dall'art. 14 dello schema in esame.

Valuterà il Ministero l'opportunità di una razionalizzazione della ripartizione dei compiti fra queste strutture, in aderenza all'intento del legislatore di ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dell'apparato amministrativo.

4. Nella stessa ottica, si segnala l'esigenza di una più dettagliata motivazione circa il mantenimento, nella struttura periferica, di tutti gli attuali uffici tecnici territoriali, la cui giustificazione, fondata essenzialmente sulla loro valenza specialistica e sulla necessità di

mantenere stretti rapporti con le industrie interessate nonché di utilizzare le strutture di collaudo del materiale da acquisire, si rivela, allo stato, eccessivamente generica.

5. Circa, infine, il personale di supporto, il calcolo della attuale consistenza, pari al 9,63 per cento di quello effettivamente in servizio, risulta effettuato sul totale delle risorse umane utilizzate dal Ministero della difesa, ivi compreso quello appartenente alle Forze Armate.

Peraltro, dalla tabella 4 della relazione tecnica, si evince che, per quanto riguarda più strettamente l'organizzazione amministrativa del Ministero, la percentuale del personale civile e militare adibito a funzioni di supporto, su un totale di 29.775 unità in servizio, supera di gran lunga il 15%.

Anche effettuando il calcolo con riferimento al solo personale civile (in servizio e di supporto, presso il Ministero), l'aliquota del 15% appare, sia pure di poco, superata.

Se, poi, si ha riguardo al totale del personale civile in servizio sia nell'organizzazione amministrativa del Ministero sia nelle Forze Armate, il personale civile con funzioni di supporto appare di gran lunga superiore al limite di legge.

Si ravvisa, pertanto, la necessità di acquisire anche il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri circa la congruenza dei calcoli esposti nella relazione con le "*Linee guida*" del 13 aprile 2007.

5. Tutto ciò premesso, con riguardo, più specificamente, all'articolato dello schema in esame, possono fin da ora formularsi le seguenti osservazioni, con riserva di esprimere il parere definitivo all'esito degli adempimenti richiesti:

- L'art. 2, riguardante gli Uffici centrali, in quanto relativo anch'esso all'organizzazione del Ministero, dovrebbe essere inserito (ad esempio, come comma 2) nell'art. 1.

Ciò renderebbe più razionale il testo dello stesso art. 1, che, all'attuale terzo comma, menziona la (futura) individuazione degli uffici e dei posti

di livello dirigenziale non generale, con riferimento, appunto, anche agli Uffici centrali.

- Nell'art. 3, i primi due commi appaiono, in parte, ripetitivi, giacché richiamano entrambi la disciplina dell'art. 10 del d. P.R. n. 556 del 1999, riguardante la struttura del Segretariato generale. Sarebbe opportuno riscrivere tali commi, in modo da separare la disciplina della figura e dei compiti del Segretario generale (che ha la sua *sedes materiae* nell'art. 5 della legge n. 25 del 1997 e negli artt. 6, 7, 8 e 9 del citato d. P.R. n. 556 del 1999) da quella della struttura del Segretariato.

Il comma 4, poi, individua un incarico di livello generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca, che non risultano, però, compiutamente definite.

- Negli artt. 6, 7, 8, 9 e 11 sono menzionati solo numericamente gli Uffici tecnici territoriali dipendenti dalle Direzioni generali ivi indicate, uffici che sono, invece, individuati nella relazione illustrativa.<sup>2</sup>

Per compiutezza di disciplina, sarebbe opportuna, nell'ambito di ciascuna Direzione generale, l'indicazione espressa degli uffici tecnici territoriali di pertinenza.

- All'art. 10, comma 1, lett. b), la dizione "*provvede all'acquisizione, utilizzazione, amministrazione e dismissione dei beni demaniali militari, fatta salva la vigente normativa in materia*", appare eccessivamente generica e andrebbe completata con l'indicazione delle fonti cui si intende fare riferimento.

- L'art. 16, infine, menziona genericamente una serie di strutture periferiche, talune dipendenti anche dal Segretariato generale della difesa, facendo riferimento a decreti ministeriali che non risultano a questa Sezione essere stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Poiché tale riferimento si rivela del tutto inidoneo alla individuazione delle anzidette strutture, si sottopone all'attenzione del Ministero referente la valutazione della opportunità o di meglio specificare tali strutture o, se


tale specificazione non sia ritenuta opportuna, di sopprimere la norma in parola.

**P.Q.M.**

Esprime parere interlocutorio nei sensi di cui in motivazione.


Il Presidente della Sezione

(Giancarlo Coraggio)




L'Estensore

(Giuseppe Minicone)




Il Segretario dell' Adunanza

(Sara Foderaro)





*Atto con  
alt. base*



*U*

# Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 975.....

Roma, addì 21 FEBBRAIO.....2008

Risposta a nota del.....

N. .... Div. ....

**OGGETTO:**  
Schema di decreto del  
Presidente della Repubblica  
recante regolamento  
concernente le disposizioni  
di organizzazione del  
Ministero della difesa.

D'ordine del Presidente,  
mi pregio di trasmettere il  
parere numero n.4122/2007  
emesso dalla Sezione  
Consultiva per gli Atti  
Normativi di questo  
Consiglio sull'affare a  
fianco indicato in  
conformità a quanto  
disposto dall'art.15 della  
legge 21.7.2000, n.205.

**MINISTERO DELLA  
DIFESA**


Gab. dell'On. Ministro

ROMA

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*[Handwritten signature]*

*GUIDA*

MD-GABINETTO	
	22/02/08
	UFFICIO UL
	COPIA PER
	Classifica 9-9-9 9



## **CONSIGLIO DI STATO**

*Sezione Consultiva per gli Atti Normativi*

*Adunanza dell'11 febbraio 2008*

N. della Sezione:  
4122/2007

**OGGETTO:**

Ministero della difesa.  
Schema di decreto del Presidente  
della Repubblica recante  
regolamento concernente le  
disposizioni di organizzazione del  
Ministero della difesa.

*La Sezione*

Vista la relazione trasmessa  
con nota prot. n. 8/48651 del  
13 novembre 2007, pervenuta  
il 14 novembre 2007, con la quale il Ministero della difesa (Capo  
ufficio legislativo) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo  
schema di d.P.R. indicato in oggetto;

Visto il parere interlocutorio di questa Sezione n. 4122/2007 del  
19 novembre 2007;

Vista la nota n. DAGL/10.3.8/3033 del 28 gennaio 2008, con la  
quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli  
affari giuridici e legislativi ha dato riscontro al parere anzidetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giuseppe Minicone;

**PREMESSO:**

Con parere interlocutorio n. 4122, adottato nell'Adunanza del 19 novembre 2007, questa Sezione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, commi 404-416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*", ha formulato, in ordine ad esso, alcune osservazioni, richieste di chiarimenti e richieste di modifiche.

In particolare, per quanto riguarda la completezza della documentazione istruttoria, la Sezione ha ritenuto necessario, in assenza della allegazione degli atti di intesa del Ministro per le riforme e innovazioni nella Pubblica amministrazione, del Ministro per i rapporti con il parlamento e le riforme istituzionali e del Ministro dell'economia e delle finanze nonché della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2007, che fosse acquisita, oltre a quest'ultima deliberazione, quanto meno l'avviso del Ministero dell'economia e delle finanze, soprattutto in relazione ai criteri di computo delle previste riduzioni degli Uffici di livello dirigenziale generale e non generale e alle correlate previsioni dei risparmi di spesa.

Ha chiesto, inoltre, i verbali delle audizioni delle organizzazioni sindacali rappresentative, richiamate nel preambolo dello schema in esame, e le asseverazioni richieste dall'art. 1, comma 407, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Nel merito, poi, della riduzione degli uffici di livello generale e non, imposta dall'art. 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006, sono stati chiesti chiarimenti circa il criterio seguito di computare, rispettivamente, nelle aliquote del 10% e del 5%, anche i posti di funzione venuti meno per effetto dell'accorpamento, nella Direzione generale di commissariato e di servizi generali, delle due precedenti

direzioni aventi competenza sulla materia, operato direttamente dall'art. 1, comma 897, della legge finanziaria 2007, nonché circa l'effettiva allocazione dei 13 posti di funzione di livello dirigenziale generale indicati nell'allegato A allo schema.

Sotto un profilo più generale, è stato richiesto, ancora, di chiarire più compiutamente se il personale militare che presta servizio presso il Ministero e presso le sue dipendenze periferiche fosse incardinato nella struttura dello stesso Ministero e se i tagli dei posti di funzione prospettati riguardassero anche quest'ultimo (e in caso affermativo, in quale misura) o soltanto il personale civile.

La Sezione ha, inoltre, sottoposto all'attenzione dell'Amministrazione la valutazione dell'opportunità di una ulteriore razionalizzazione della ripartizione dei compiti delle due direzioni del personale civile e di quello militare, nonché dell'Ufficio centrale del bilancio e del Reparto per il coordinamento amministrativo del Segretariato Generale di cui all'art. 6 della legge n. 30 del 1981, stante l'apparente intersecazione delle competenze di queste due ultime unità, risultante dall'art. 14 dello schema in esame, segnalando, anche, l'esigenza di una più dettagliata motivazione circa il mantenimento, nella struttura periferica, di tutti gli attuali uffici tecnici territoriali, stante l'eccessiva genericità delle ragioni addotte nella relazione di accompagnamento.

Circa, infine, il calcolo della attuale consistenza del personale di supporto (pari al 9,63 per cento del totale delle risorse umane utilizzate dal Ministero della difesa, ivi compreso quelle appartenenti alle Forze Armate), la Sezione ha ritenuto necessario acquisire anche il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine alla congruenza del relativo calcolo con le "*Linee guida*" emanate da quest'ultima il 13 aprile 2007.

Da ultimo, sono state formulate talune osservazioni, prevalentemente di carattere formale, volte ad una migliore e più compiuta articolazione dello schema di regolamento.

Con la nota in epigrafe, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha dato riscontro alle richieste formulate nel parere anzidetto sia fornendo direttamente taluni chiarimenti sia trasmettendo la relazione analitica predisposta dal Ministero della difesa e gli altri atti istruttori da essa ritenuti idonei a soddisfare le esigenze rappresentate da questa Sezione, insieme con lo schema di regolamento rielaborato.

**CONSIDERATO:**

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel ribadire la tesi, già più volte manifestata, circa il carattere assorbente della deliberazione del Consiglio dei Ministri rispetto agli atti di preventiva intesa dei singoli Ministri, ha, tuttavia, fatto pervenire, come richiesto dalla Sezione, l'avviso favorevole espresso, in via generale, dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, in data 9 novembre 2007, e quello, anch'esso favorevole, del 22 gennaio 2008, riguardante, specificamente, i criteri di computo della riduzione degli uffici dirigenziali.

Questa Sezione, nel confermare, in via di principio, l'esigenza che gli atti di concerto, previsti dalla legge, intervengano autonomamente prima della sottoposizione delle proposte di regolamento al Consiglio dei Ministri, ritiene, tuttavia, di poter ritenere sufficiente, con riferimento al caso in esame, l'intesa raggiunta nella sede collegiale, in considerazione dello specifico pronunciamento del Ministero dell'economia e delle finanze, specificamente rivolto ad affrontare uno dei punti di criticità dello schema di regolamento, rilevati nel parere interlocutorio.

1. 2. In relazione, poi, alla mancata trasmissione della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2007, la Sezione prende atto di quanto affermato, responsabilmente, dal Capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, circa l'avvenuta assunzione di tale deliberazione.

1. 3. Risultano, infine, trasmessi il prescritto atto di asseverazione dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e il verbale delle audizioni delle Organizzazioni sindacali rappresentative, che si sono espresse positivamente sullo schema di regolamento.

2. Nel merito, lo schema sottoposto nuovamente all'esame del Consiglio di Stato, rivisitato alla luce del parere interlocutorio del 19 novembre 2007, consta di 17 articoli, anziché di 19, presenti nell'originaria stesura.

Ed infatti, il contenuto del pregresso art. 2 è stato, come suggerito da questa Sezione, trasfuso nel comma 3 dell'art. 1, mentre la previsione dell'art. 16, riguardante una serie di strutture periferiche non compiutamente individuabili, in base ai riferimenti normativi ivi citati, è stata espunta, avendo il Ministero ritenuto preferibile questa opzione, anch'essa prospettata nel parere interlocutorio.

2. 1. Ugualmente, è stato recepito l'invito ad una riformulazione dei primi due commi dell'originario art. 3 (ora, art. 2), che disciplinano la figura e i compiti del Segretario generale e la struttura del segretariato.

2. 2. Quanto, poi, alla mancata indicazione, nell'ambito delle Direzioni generali, degli uffici tecnici di pertinenza di ciascuna, menzionati solo numericamente, si prende atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, secondo la quale, tale indicazione *“imporrebbe un sistema assai più rigido di modifica della localizzazione di sedi periferiche ispirato al principio di aderenza alle Forze armate, il cui modello organizzativo è... tuttora in corso di ultimazione”*.

Peraltro, trattandosi, come precisato dall'Amministrazione, di strutture di livello dirigenziale non generale, la sola indicazione numerica dei relativi posti di funzione può considerarsi idonea ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 404, lett. a) della legge finanziaria 2007, alla stregua dell'orientamento espresso da questa Sezione in relazione ad analoghi regolamenti di organizzazione.

3. La Sezione deve, invece, sottolineare come, con riferimento allo stesso articolo, non sia stata data alcuna risposta alla prospettata esigenza di definire più compiutamente le funzioni da attribuire all'incarico di livello generale di consulenza studio e ricerca, incardinato nel Segretariato generale.

La Sezione ritiene pertanto di dover manifestare le proprie perplessità circa la conservazione del posto, e ciò anche in relazione a quanto si dirà in prosieguo.

4. La Sezione ha inoltre sollevato dubbi in ordine al criterio di computare, nella riduzione del 10% dei posti di livello dirigenziale generale e del 5% di quelli di livello dirigenziale non generale, i posti di funzione (apicale e sub-apicale) venuti meno *ope legis*, per effetto dell'accorpamento, nella Direzione generale di commissariato e di servizi generali, delle due precedenti direzioni aventi competenza sulla materia, operato dall'art. 1, comma 897, della legge finanziaria 2007.

Al riguardo il Ministero della difesa ha fatto presente che la questione era stata oggetto di particolare approfondimento nel corso delle riunioni tecniche, nelle quali si era giunti alla conclusione che i commi 404, lettera a) e 897 di detta legge dovessero essere letti sistematicamente, nel senso che il secondo assolverebbe la funzione di specificare, legislativamente, la scelta di razionalizzazione imposta dal primo.

Tale conclusione sarebbe confermata dallo stesso dato testuale del comma 897, il quale, a giudizio dell'Amministrazione, non imporrebbe

la riduzione di posti di funzione di livello non generale, riduzione che sarebbe stata, tuttavia, operata con il decreto di attuazione del comma 897, che avrebbe così, anticipato, in parte, l'applicazione del comma 404, lett. a).

L'assunto non è persuasivo.

Ed infatti, anche a voler considerare la disorganicità del testo della legge finanziaria 2007, appare arduo costruire un sistema tra disposizioni non solo distanti tra di loro, ma introdotte attraverso emendamenti separati e privi, quindi, di un dichiarato collegamento.

In realtà, il comma 897 della legge finanziaria 2007 procede direttamente e con effetto immediato ad incidere sulla struttura del Ministero della difesa, ripristinando un'unica Direzione generale in luogo delle due (Direzione generale di commissariato (Commidife) e della Direzione generale dei servizi generali (Difeservizi)) istituite nel 2005. Trattasi, quindi, di una specifica finalità di riorganizzazione che il legislatore ha voluto perseguire direttamente, nell'ambito di un apprezzamento di livello normativo primario circa la migliore rispondenza della struttura unificata alla missione del Ministero della difesa.

Diversamente, il comma 404 della stessa legge finanziaria persegue il distinto scopo di *"razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento di tutti i Ministeri"*, prevedendo, in questa ottica, una riduzione *"tout court"* degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, in una percentuale minima predeterminata rispetto all'assetto esistente, da effettuarsi con atti regolamentari dei singoli Ministri.

Ne deriva che la riduzione in parola, per rispondere all'esigenza di contenimento della spesa, di cui la norma in parola è portatrice, non può che avere a parametro la struttura amministrativa esistente al momento nel quale la riorganizzazione è stata prevista, momento che è



temporalmente e logicamente successivo a quello dell'intervento legislativo di accorpamento effettuato dal comma 897, il quale non può, quindi, essere computato nella operazione di riduzione affidata alla fonte regolamentare.

Resta ferma, dunque, ad avviso di questa Sezione, l'esigenza di operare un ulteriore taglio dei posti di funzione di livello dirigenziale generale e non generale, al fine di ottemperare al disposto del comma 404, lett. a) della legge n. 296 del 2006. A tale taglio è condizionato il presente parere.

5. Si prende atto, inoltre, dei chiarimenti forniti dal Ministero della difesa circa l'incardinamento, nella struttura ministeriale, del personale militare che è preposto come dirigente generale e non generale agli uffici di primo e secondo livello in cui si articola l'organizzazione ministeriale stessa.

Peraltro, come la stessa Amministrazione riconosce, atteso il diverso ordinamento del personale militare, la riduzione dei posti di funzione occupati da quest'ultimo non si traduce in una riduzione consequenziale ed effettiva delle dotazioni organiche del personale *de quo*, onde tale ancipite assetto (civile e militare) finisce con il frustrare, in gran parte, il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'art. 1, comma 404 e seguenti della legge finanziaria 2007.

E del resto, anche la Ragioneria generale dello Stato, nella nota del 9 novembre 2007, fatta pervenire a seguito del parere interlocutorio in epigrafe, ha rilevato l'esiguità dei risparmi di spesa conseguiti nel complesso dall'amministrazione nell'attuazione delle misure previste dal citato comma 404.

6. La peculiarità sopra evidenziata, derivante dalla commistione e sovrapposizione del personale militare e di quello civile, assoggettati a discipline distinte, influenza, poi, anche il criterio adoperato per la verifica del rispetto dell'aliquota di personale adibito a funzioni di

supporto, posto che, secondo quanto viene affermato, tale personale è adibito al supporto indistintamente dell'apparato civile e di quello militare, compreso quello non incardinato nella struttura centrale e periferica del Ministero della difesa.

Per tale aspetto, la Sezione non può che prendere atto dell'assetto ordinamentale vigente nonché della conferma, da parte del Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della difesa, dell'esattezza del calcolo eseguito dal Ministero della difesa.

7. Quanto, infine alla segnalata sovrapposizione di funzioni fra l'Ufficio centrale del bilancio ed il Reparto per il coordinamento amministrativo del Segretariato generale, nonché alla richiesta di più compiuta motivazione in ordine alla scelta del mantenimento dell'attuale struttura periferica degli Uffici tecnici territoriali, i chiarimenti forniti dall'Amministrazione e la precisazione apportata al testo dell'art. 13 dello schema appaiono idonei a superare le osservazioni di questa Sezione.

**P.Q.M.**

Esprime parere favorevole, con le osservazioni e le condizioni di cui in motivazione.


Il Presidente della Sezione

(Giancarlo Coraggio)




L'Estensore

(Giuseppe Minicone)



Il Segretario dell' Adunanza

(Maria Barbagallo)



## **Allegato 3**



*8/2 Q* 28 GEN. 2008 MOD. 1\*

*Roma*, ..... 19

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI  
GIURIDICI E LEGISLATIVI

All'Ecc.mo CONSIGLIO DI STATO  
Segretariato generale  
Sezione consultiva per gli atti normativi

*454*

E p.c.: AI MINISTERO DELLA DIFESA  
Ufficio legislativo

*N° DAGL/20.3.8/3033*

*Proposta al Titolo del*  
*N°*

MD-GABINETTO	
	07/02/08
	UFFICIO UL
	COPIA PER
	Classifica 9-9-9 9

Roma

All. vari

*GUIDA*

**Oggetto:** Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, commi 404-416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

Con parere interlocutorio n. 4122, adottato nella seduta del 19 novembre 2007, codesta Sezione ha espresso molteplici osservazioni sul provvedimento in oggetto, chiedendo, nel contempo, che fossero forniti i necessari chiarimenti in ordine ai diversi profili di criticità evidenziati dall'esame dell'iniziativa.

Al fine di corrispondere alle richieste formulate con il predetto parere, si trasmette copia dei seguenti documenti:


- la relazione analitica, predisposta dal Ministero della difesa, recante gli specifici riscontri alle osservazioni evidenziate (all. 1);
- la nota n. 9/08/UL/P-36.04 del 14 gennaio 2008 con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione fornisce le richieste valutazioni in merito alle modalità di calcolo del parametro del 15% del personale addetto alle funzioni di supporto (all. 2);
- la nota dell'Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze n. ACG/19/DIF/831 del 22 gennaio 2008, unitamente ai documenti allegati alla stessa (all. 3);
- la nota del Gabinetto del Ministro della difesa n. APC/40109/11-12-5 del 21 settembre 2007 con allegato il resoconto della riunione tenutasi in data 18 settembre 2007 con le organizzazioni sindacali (all. 4);
- la lettera n. 974/CP2 del 7 settembre 2007 di asseverazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa della relazione tecnica preparata sul provvedimento (all. 5);

- il testo del regolamento e delle rispettive relazioni illustrativa e tecnica, modificati secondo gli indirizzi espressi da codesta Sezione nell'ambito del citato parere interlocutorio (all. 6, 7 e 8).

In ordine alla mancata trasmissione, unitamente alla richiesta di parere, degli atti di preventiva intesa di taluni Ministri sullo schema di regolamento in disamina, si segnala quanto già a suo tempo comunicato da questo Dipartimento, in occasione di altra analoga richiesta, con la nota DAGL1/16 INFR 2007 del 31 luglio 2007 (all. 9), confermando che la deliberazione del Consiglio dei Ministri debba considerarsi assorbente, nella sua collegialità, delle posizioni espresse dai singoli Ministri nel corso dell'iter di formazione degli atti normativi del Governo.

Conseguentemente, dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri, il riconoscimento di una rilevanza ai singoli atti di concerto potrebbe attribuire un potere di veto ai singoli Ministri non compatibile con la natura collegiale delle deliberazioni dello stesso Consiglio.

In ordine a tale profilo, pertanto, si conferma la delibera di approvazione dell'iniziativa da parte del Consiglio dei Ministri nella riunione del 9 novembre 2007.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  




**Allegato 1**  
**alla lettera della Presidenza del Consiglio**  
**Prot. n. DAGL/10.3.8/3033454 del 28 gennaio 2008**

# MINISTERO DELLA DIFESA

## UFFICIO LEGISLATIVO

### OSSERVAZIONI

N. 8/ 2857

Roma li, 22 GEN. 2008

**ARGOMENTO:** Schema di decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi in sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.400, in attuazione dell'articolo 1, commi 404 - 416 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007).

Il presente regolamento, già approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 9 novembre u.s., è adottato ai sensi dell'articolo 1, commi da 404 a 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ed è volto a realizzare le finalità di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della Difesa. Con nota n. 8/48651 datata 13 novembre 2007, il testo del regolamento completato dalle relazioni illustrativa e tecnica e dal piano operativo, è stato inoltrato al Segretariato Generale del Consiglio di Stato per l'esame e la formulazione del prescritto parere da parte della Sezione Consultiva per gli Atti Normativi.

Con nota n. 6700 del 4 dicembre 2007 il Segretariato Generale del Consiglio di Stato ha trasmesso alla Amministrazione richiedente il parere interlocutorio n. 4122/2007 sul citato provvedimento, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'Adunanza del 19 novembre 2007.

Nell'ambito del citato parere interlocutorio la Sezione Consultiva ha formulato alcune osservazioni, richieste di chiarimenti e richieste di modifica, rispetto alle quali si rappresenta quanto in appresso.

1. In primo luogo, è richiesto all'Amministrazione di produrre:

- gli atti istruttori relativi ai concerti con i Ministeri delle riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e delle riforme istituzionali;

- l'atto di asseverazione da parte dell'Ufficio centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa;
- l'estratto del verbale della riunione del Consiglio dei Ministri concernente la deliberazione preliminare;
- i verbali delle audizioni delle organizzazioni sindacali.

Si tratta di atti istruttori dei quali in qualche caso non viene chiesta la produzione. Con riguardo ai preventivi concertati, si ritiene che la loro esistenza e regolarità possano considerarsi assorbite dall'avvenuta deliberazione collegiale del Consiglio dei Ministri. In ogni caso, in allegato alla presente relazione vengono trasmessi tutti gli altri documenti richiesti.

2. La Sezione, osserva inoltre, che per quel che riguarda la riduzione degli uffici di **livello dirigenziale generale**, il criterio di computare, nell'aliquota del 10%, il posto di funzione venuto meno per effetto dell'accorpamento di Commidife e Difeservizi nella nuova "*Direzione generale di commissariato e di servizi generali*", operato direttamente dall'articolo 1, comma 897, della legge finanziaria 2007, non sembra del tutto rispondente alla *ratio* dell'articolo 1, comma 404 della legge n. 296 del 2006, secondo il quale, la riduzione deve conseguire all'atto regolamentare di riorganizzazione.

Sull'argomento si rappresenta che la questione è stata posta dall'Amministrazione della Difesa fin dal febbraio 2007 con lettera 8/9486 in data 28 febbraio 2007 e relativa relazione, inviata ai Ministeri concertanti e alla PCM ed è stata a lungo approfondita nel corso delle diverse riunioni tecniche tenutesi a giugno luglio e settembre. Nell'ambito di tali consessi tecnici è **stato concordemente appurato** (Vds. i preconcerti), che i commi 404, lettera a) e 897, contestuali quanto ad entrata in vigore nell'ordinamento, risultano di fatto "in sistema" fra loro, e che pertanto, al comma 897 va **attribuita** valenza di norma, prevista per il solo Ministero della difesa, **avente** funzione di **specificare** che fra le scelte di razionalizzazione da effettuarsi in attuazione del comma 404, lettera a), vi **debba** essere il ripristino della *Direzione generale di commissariato e di servizi generali*. In questa condivisa ottica interpretativa, per la sola Amministrazione della difesa, il comma 897, impone, fra tutte le opzioni riorganizzative e di razionalizzazione possibili, quella



derivante dall'accorpamento delle citate Direzioni generali. D'altra parte, anche da un punto di vista testuale l'interpretazione adottata sembra trovare logico fondamento. Infatti il comma 897 stabilendo che "...è ripristinata la Direzione generale di Commissariato e di servizi generali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264..." non dispone né impone riduzioni di posti funzione. In altre parole, a fronte di quanto disposto dal comma 897, l'Amministrazione ben avrebbe potuto procedere al ripristino della *Direzione generale di Commissariato e di servizi generali*, senza, per ciò stesso, procedere anche alla riduzione di alcuna delle sette posizioni dirigenziali non generali che, invece, ha ridotto. Così, l'Amministrazione della difesa, nell'ambito del decreto ministeriale attuativo del comma 897, ha anticipato parte dell'attuazione del comma 404, lettera a). In tale decreto, infatti, la Difesa non si è limitata a "ripristinare accorpendo" secondo la lettera del comma 897, ma ha proceduto alla razionalizzazione e alla riorganizzazione delle funzioni e delle competenze, con la conseguente riduzione di sette posti funzione dirigenziali non generale fra militari e civili.

3. Nel parere interlocutorio si evidenzia inoltre che non risulta del tutto chiaro né dal testo del regolamento né dalle relazioni allegate, dove siano effettivamente allocati i 13 posti di funzione di livello dirigenziale generale del personale civile indicati nell'Allegato A.

Il richiesto chiarimento viene fornito attraverso l'integrazione della relazione illustrativa con l'elenco dei 13 posti funzione civili di livello dirigenziale generale, e cioè: "Vice Segretario generale; Capi dei Reparti 1°, 2° e 6° del Segretariato generale; Capo dell'Ufficio Generale Gestione Enti Area Tecnico Industriale presso il Segretariato generale; Consulente tecnico presso il Segretariato generale; Direttore generale del personale civile; Direttore generale di Commissariato e di servizi generali; Direttore generale delle pensioni militari, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati; Capo dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative; Dirigente di livello generale presso il Servizio di Controllo interno; Capo dell'Ufficio Legislativo; Vice Capo di gabinetto civile e consulente di livello dirigenziale generale".

4. La Sezione chiede altresì di chiarire se il **personale militare** che presta servizio presso il Ministero e presso le dipendenze periferiche (cioè nell'ambito dell'area amministrativa), sia incardinato nella struttura dello stesso Ministero e se i tagli dei posti di funzione prospettati riguardino anche quest'ultimo o soltanto il personale civile.

**In relazione al richiesto chiarimento si rappresenta che la riduzione di posti funzione dirigenziali di primo o di secondo livello eseguita in attuazione della lettera a) del comma 404, sia che essi posti siano stati occupati da personale civile, sia che siano stati occupati da personale militare, determina risparmi di spesa tanto sul piano del funzionamento (poiché la struttura viene meno), tanto sul piano del personale (dal momento che, dalla soppressione in poi, mai più nessuno, militare o civile che sia, potrà essere destinato a ricoprire quel posto). Poste a premessa le rappresentate considerazioni di ordine generale, si precisa, inoltre, che il personale militare che opera come dirigente di livello generale o non generale nell'ambito dell'area ministeriale è preposto a reggere le strutture di primo o di secondo livello in cui si articola l'organizzazione ministeriale. In questo senso anche il personale militare deve considerarsi incardinato nella struttura ministeriale stessa. Tuttavia, relativamente al personale militare, a differenza di quello civile, non ci sono **"dotazioni organiche"** necessariamente ed esattamente corrispondenti ai posti funzione individuati all'interno dell'Amministrazione. Per il personale militare è previsto un **"volume organico"** complessivo, la cui consistenza quantitativa massima è stabilita dalla legge così come, dalla stessa legge, sono stabiliti i **numeri massimi** di appartenenza per ciascuna Forza armata, e, all'interno di essa, sono stabiliti i numeri massimi per le singole categorie, specialità, ruoli e gradi. Ne consegue che, per il personale militare, a differenza che per quello civile, la riduzione di un posto funzione retto da dirigente non comporta la **riduzione consequenziale ed effettiva delle dotazioni organiche**.**

5. La Sezione ritiene che per il perseguimento degli obiettivi di cui alla lettera b) del comma 404, l'Amministrazione dovrebbe considerare che appaiono

preordinate all'espletamento di servizi comuni, sia le due Direzioni generale per il personale militare e per il personale civile, sia Bilandife e il Reparto per il coordinamento amministrativo di SEGREDIFESA. Rilevato ciò, la stessa Sezione, richiede all'Amministrazione di valutare l'opportunità di procedere, con riguardo ai citati elementi di organizzazione, ad ulteriori azioni di razionalizzazione.

Al riguardo l'Amministrazione ha già svolto i dovuti approfondimenti a seguito dei quali non ha ritenuto di poter procedere proficuamente nel senso di ulteriori razionalizzazioni. In realtà, infatti, le due Direzioni generali per il personale civile e militare (PERSOMIL E PERSOCIV) e l'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari e il secondo Reparto del Segretariato generale della Difesa, non svolgono attribuzioni comuni o analoghe. Le due direzioni generali del personale infatti si occupano di categorie di personale a "status" del tutto differenti fra loro. La gestione del reclutamento, dello Stato giuridico, dell'avanzamento, del trattamento economico di servizio e di quiescenza e del trattamento disciplinare etc. riferita agli ufficiali, sottufficiali e truppa in servizio permanente e in ferma prefissata delle quattro Forze armate, è attività completamente differente rispetto alla gestione "ordinaria" del personale civile, comune a quella che viene svolta in tutte le altre amministrazioni con riguardo al personale contrattualizzato ai sensi decreto legislativo n. 165 del 2001. Ne consegue che l'ipotesi di accorpate le due gestioni o parte di esse non è valutata perseguibile non sussistendo funzioni/attività assimilabili fra loro è quindi in qualche modo ricongiungibili in un'unica unità organizzativa. Sotto questo profilo, tentativi di ulteriore riorganizzazione risulterebbero anti economici oltre che controproducenti rispetto alla funzionalità e all'efficienza delle strutture organizzative.

**Analoghe** considerazioni vanno svolte con riguardo alle attribuzioni dell'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari e quelle del secondo Reparto del Segretariato generale della difesa.

In realtà, infatti, mentre l'Ufficio centrale del bilancio si occupa della gestione di tutta la contabilità ordinaria e di tutti gli stanziamenti a bilancio, anche ai fini dei periodici assestamenti e delle possibili variazioni, il secondo Reparto di Segredifesa si occupa della gestione amministrativa della sola contabilità

speciale relativa alla somministrazione di fondi per il funzionamento degli enti e dei comandi militari mediante apposite aperture di credito. In quest'ambito, infatti il 2° Reparto del Segretariato generale svolge funzioni completamente diverse rispetto a quelle dell'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, ed in particolare: tiene i rapporti con la Ragioneria centrale del Ministero della difesa (ora BILANCENTES), sovrintende alla chiusura a pareggio - eseguita dalla direzione interforze - **della contabilità speciale di tutte le direzioni di amministrazione**, alla tempestiva comunicazione di dati ed elementi chiesti dalla ragioneria centrale nonché al loro esame anche al fine di un controllo statistico-economico delle spese in rapporto alla forza o ad altri parametri di raffronto; coordina l'attività di tutte le direzioni di amministrazione; **emana, inoltre, le disposizioni amministrative relative alla gestione in denaro ed in materia degli enti militari.**

Il predetto 2° Reparto per il coordinamento amministrativo propone inoltre a **Bilancentes**, le pene pecuniarie previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato per ritardi nella presentazione dei rendiconti del contante e del materiale; mantiene altresì i rapporti con gli organi di controllo per le materie concernenti la gestione in denaro degli enti direttamente dipendenti. La doverosa precisazione, e in questo senso si recepisce l'osservazione del Consiglio di Stato, è stata effettuata attraverso l'indicazione alla lettera g) dell'articolo 13 dello schema di regolamento, che i compiti del 2° Reparto del Segretariato generale che si intendono fare salvi rispetto a quelli dell'Ufficio centrale di bilancio e degli affari finanziari, sono quelli riferiti, in particolare ai commi 4 e 5 dell'articolo 6 della legge 20 febbraio 1981, n. 30, concernenti cioè la materia della **contabilità speciale**.

6. La Sezione richiede di motivare meno genericamente il mantenimento dell'attuale struttura periferica degli Uffici tecnici territoriali.

Sul punto, l'Amministrazione, già in sede di redazione del regolamento ha affrontato il problema della possibile ulteriore razionalizzazione degli Uffici tecnici territoriali, quali articolazioni periferiche delle Direzioni generali tecniche. L'attuale assetto dei detti uffici già deriva da un processo di razionalizzazione

avvenuto nel 1998, attraverso la riconfigurazione e l'accorpamento di stabilimenti, centri tecnici di armi e approvvigionamento autoveicoli e ricambi e precedenti Uffici tecnici.

La loro dislocazione sul territorio è funzionale, in ordine allo specifico materiale trattato, al mantenimento dei più stretti rapporti - anche di **necessaria aderenza** - con le industrie interessate sia alla produzione propria sia all'utilizzo dei poligoni parimenti esistenti su quel territorio per il collaudo /sperimentazione del materiale preordinato alla difesa nazionale da acquisire. **La prossimità** degli ingegneri e dei tecnici militari degli UTT alle sedi industriali appare indispensabile se si tiene conto che oltre alle attività tipiche di collaudo, vengono svolte molte altre funzioni legate alla verifica di qualità **nelle varie** fasi del processo produttivo, vengono determinate le modalità di classificazione e codificazione dei materiali del ciclo logistico secondo gli standard NATO, vengono svolti studi sui livelli delle scorte dei materiali di rispetto sulla base delle caratteristiche costruttive dei materiali stessi. L'attuale **consistenza e distribuzione territoriale degli UTT** costituisce il più efficiente decentramento possibile delle funzioni tecniche descritte per l'acquisizioni di mezzi e materiali **attinenti alla difesa nazionale e, peraltro,** utilizza come sedi, strutture già in uso ad altre Unità organizzative dell'area operativa delle Forze armate senza così produrre alcun aggravio di costi. Inoltre, si tratta di uffici di livello **dirigenziale non generale, tutti** retti da personale **tecnico-militare**, come determinato da ultimo con il decreto ministeriale 11 febbraio 2005 in base alle **strettamente** occorrenti **esigenze** tecniche. Alla luce delle considerazioni sopra espletate l'Amministrazione ha valutato che una ulteriore riorganizzazione (accorpamenti - spostamenti di sedi - etc) avrebbe potuto compromettere l'efficienza della funzione espletata dagli UTT., **senza produrre, peraltro, i ricercati risparmi.**

7. *"Dalla tabella 4 della relazione tecnica - sostiene altresì la Sezione - si evince che, per quanto riguarda più strettamente l'organizzazione amministrativa del Ministero, la percentuale di personale civile e militare adibito a funzioni di supporto, su un totale di 29.775 unità in servizio, supera di gran lunga il 15%. Se poi si ha riguardo al totale del personale civile in servizio sia nell'organizzazione amministrativa del Ministero sia nelle*

*Forze armate, il personale civile con funzioni di supporto appare di gran lunga superiore al limite di legge”.*

In premessa, occorre sottolineare, che l'unica percentuale che possa rilevare ai fini della verifica del rispetto della norma di cui all'articolo 1, commi 404, lettera f) e 408, è quella complessiva, cioè quella che risulta dal raffronto (in termini percentuali) del numero complessivo di unità di personale per il **Ministero della difesa** (militare e civile) adibito alle funzioni di supporto (così come individuate dalle "Linee guida") e il numero totale di personale militare e civile effettivamente in servizio nell'ambito dell'Amministrazione della difesa. Come risulta dalla tabella 4), tale percentuale del 9.63 % **risulta** ben al di sotto del 15%, oltre cui è imposto l'obbligo di procedere alla riduzione del volume di personale adibito a funzioni di supporto attraverso la sua redistribuzione da operarsi mediante la programmazione e l'attuazione di idonei piani di riallocazione.

Le funzioni di supporto vengono svolte da ciascuna componente di personale (civile per lo più, ma anche militare) a favore di tutto il Ministero e delle Forze armate. Ciò, evidentemente, vuol dire che il dato reale, significativo e rilevante ai fini della dimostrazione e della verifica dell'attuazione della finanziaria 2007 (articolo 1, commi 404, lettera f) e 408), può essere dato soltanto dalla percentuale che si ottiene rapportando il totale delle unità di personale adibite a supporto con il numero complessivo del personale in servizio, prescindendo del tutto (poiché non significativo) dalla circostanza che alle funzioni di supporto sia in percentuale maggiormente dedicato il personale civile piuttosto che quello militare.

Stante quanto sopra, ogni altra considerazione basata su percentuali parziali, calcolate cioè su una singola categoria di personale (civile - militare - ufficiali - sottufficiali - truppa professionale - truppa volontaria - funzionari - dirigenti - operai, etc) piuttosto che su un'altra, potrebbe portare alla enucleazione di conclusioni non del tutto rispondenti allo spirito della norma.

Con riguardo al dato rilevato dalla Sezione Consultiva di un maggior impiego di personale civile per finalità di supporto, occorre sottolineare che esso è in armonia con la circostanza per la quale il personale civile operante nell'ambito del Ministero della difesa (nelle strutture centrali, in quelle periferiche e nei comandi,

enti e reparti delle Forze armate), è **istituzionalmente e ordinativamente preposto allo svolgimento di funzioni di supporto** delle strutture ministeriali e delle Forze armate. A tal riguardo si consideri, per esempio, che le Direzioni generali per il personale militare, degli armamenti terrestri, degli armamenti navali, degli armamenti aeronautici, delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate, dei lavori e del demanio, della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati e la direzione generale della sanità militare, **pur annoverando nel loro organico per massima parte personale civile**, esse svolgono attività "di supporto" alle Forze armate.

Ciò peraltro in linea con i principi dapprima contenuti nel comma 2, dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 264 del 1997, di favorire "...l'attribuzione di compiti e funzioni amministrative, tecniche, contabili e giuridiche al personale civile, coerentemente con le professionalità possedute". Inoltre, che la gran parte del personale civile sia adibito a supporto nell'ambito del Ministero della difesa, è altresì in linea con gli indirizzi forniti dalle direttive politiche annuali sull'attività amministrativa e sulla gestione, ove si prevede **la progressiva ulteriore sostituzione del personale militare con quello civile nelle funzioni di sostegno logistico e amministrativo**, in correlazione con il nuovo modello organizzativo del personale delle Forze armate conseguente alla sospensione del servizio di leva obbligatorio di cui alle leggi 14 novembre 2000, n. 331 e 23 agosto 2004, n. 226. Tale obiettivo è altresì pienamente in linea con il parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, laddove, nel corso delle riunioni tecniche preparatorie **ha sollecitato l'Amministrazione ad adibire alle attività di supporto sempre più personale civile e sempre meno militari dati i minori costi che da ciò sarebbero derivati**. Sul punto si menziona la nota n. 0143189 del 9 novembre 2007 di favorevole concerto al provvedimento firmata dal Ragioniere generale, nella quale si prende favorevolmente atto dell'intendimento dell'Amministrazione di procedere, compatibilmente con le assunzioni di personale civile, alla sostituzione dei militari adibiti alle funzioni di supporto soprattutto nell'area centrale.

8. La Sezione, al fine di razionalizzare il testo del provvedimento, suggerisce di far divenire l'articolo 2, quale comma dell'articolo 1.

Il suggerimento è stato senz'altro recepito.

Inoltre, viene rilevato che nell'articolo 3, i primi due commi, appaiono in parte ripetitivi e che sarebbe opportuno riscrivere tali commi in modo da separare la disciplina della figura e dei compiti del Segretario generale da quella della struttura del Segretariato.

Il suggerimento è stato senz'altro recepito e i due commi dei quali si tratta sono stati riformulati secondo le indicazioni proposte.

9. E' rilevato dalla Sezione che negli articoli 6, 7, 8, 9, e 11 sono menzionati solo numericamente gli uffici tecnici territoriali dipendenti dalle Direzioni generali ivi indicate e che per *compiutezza di disciplina* sarebbe opportuna, nell'ambito di ciascuna Direzione generale, l'indicazione espressa degli uffici tecnici di pertinenza.

Riguardo a ciò, l'Amministrazione, pur consapevole delle esigenze di *compiutezza* della disciplina che ispirano il suggerimento, osserva che gli Uffici tecnici territoriali sono solo strutture di livello dirigenziale non generale e, quindi, al pari delle altre strutture di questo tipo, nel regolamento, sono indicate soltanto nel numero. Peraltro, l'indicazione della sede imporrebbe un sistema assai più rigido di modifica della localizzazione di sedi periferiche ispirato al principio di aderenza alle Forze armate, il cui modello organizzativo è, come noto, tuttora in corso di ultimazione.

10. All'articolo 10, comma 1, lettera b) - rileva altresì la Sezione - la dizione "*provvede all'acquisizione, utilizzazione, amministrazione e dismissione dei beni demaniali militari, fatta salva la vigente normativa in materia*", appare eccessivamente generica e andrebbe completata con la indicazione delle fonti cui si intende fare riferimento.

Il rilievo è stato recepito e la dizione contestata è stata espunta dal testo.

11. Infine, ad avviso dell'autorevole Consesso consultivo, l'articolo 16, menzionando troppo genericamente una serie di strutture periferiche (talune dipendenti anche dal Segretariato generale della Difesa) e facendo riferimento a decreti ministeriali che non risultano essere stati pubblicati sulla Gazzetta



Ufficiale, non sarebbe del tutto idoneo alla individuazione delle anzidette strutture. Per tale motivo, la Sezione sottopone all'Amministrazione l'opportunità di valutare la soppressione della norma in parola.

L'indicazione del Consiglio di Stato è stata recepita e la norma che era stata espressamente chiesta dal Dipartimento per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione è stata espunta.

In ragione delle considerazioni sopra rappresentate e delle modifiche apportate al testo del regolamento, di seguito, si procede ad illustrare sinteticamente il contenuto dei singoli articoli.

### **Articolo 1**

La disposizione indica l'articolazione ordinamentale del Ministero in un Segretariato generale, dieci direzioni generali, espressamente individuate e due Uffici centrali, vale a dire l'ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari e l'ufficio centrale per le ispezioni amministrative.

**Ai commi 4 e 5**, si prevede che, con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17, comma *4-bis*, lettera *e*) della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale, di cui viene data l'indicazione del numero massimo, nonché alla definizione dei relativi compiti, e si precisa, altresì, che, per quanto attiene ai dirigenti civili, gli incarichi correlati ai citati uffici, ivi compresi quelli relativi a funzioni di vice direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dal Ministero.

### **Articolo 2**

La disposizione riguarda il Segretariato generale.

### **Articoli da 3 a 12**

Gli articoli individuano le fondamentali attribuzioni per le quali ciascuna delle 10 direzioni generali si caratterizza. In particolare, l'articolo 12 modifica la denominazione della direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva in direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati al fine di meglio esplicitarne i compiti. Inoltre, con riguardo alle competenze delle Direzioni

generali per il personale militare e civile (articoli 4 e 5), è stata introdotta quella concernente la cura delle politiche per le pari opportunità.

### Articolo 13

L'articolo individua le fondamentali attribuzioni per le quali l'ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari si caratterizza.

### Articolo 14

L'articolo individua le fondamentali attribuzioni per le quali l'ufficio centrale per le ispezioni amministrative si caratterizza.

### Articolo 15

L'articolo elenca gli organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali del Ministero, riordinati con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88.

### Articolo 16

L'articolo riguarda le disposizioni transitorie e finali.

Il **comma 1**, statuisce la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia del Ministero della difesa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005, discendente dalle riduzioni operate dal presente regolamento, in ottemperanza all'articolo 1, comma 404, *lettera a)*, della legge n. 296 del 2006, come dall'allegato "A" al regolamento stesso. Il comma precisa, altresì, che il numero rideterminato è comprensivo di 44 posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui 25 presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, 7 nell'area della giustizia militare e 12 negli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

Il **comma 2** rinvia a successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile stabilendo la loro rivedibilità biennale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il **comma 3** precisa che alla determinazione del numero delle riduzioni complessive da effettuare ai sensi del comma 404, *lettera a)*, concorrono le

soppressioni di un ufficio dirigenziale di livello generale e di sette uffici di livello dirigenziale non generale determinate con il decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007 in attuazione dell'articolo 1, comma 897, della stessa legge n. 296 del 2006.

Al **comma 4** si precisa che fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento, continuano ad applicarsi le normative vigenti.

Al **comma 5** si precisa che il provvedimento non comporta nuovi maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

### **Articolo 17**

In attuazione del comma 406 dell'articolo 1 della legge finanziaria, la disposizione elenca puntualmente le norme abrogate o soppresse con l'entrata in vigore del regolamento.

IL CAPO UFFICIO  
(Gen. D. CC Tullio DEL SETTE)



**Allegato 2**  
**alla lettera della Presidenza del Consiglio**  
**Prot. n. DAGL/10.3.8/3033454 del 28 gennaio 2008**



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Il Capo dell'Ufficio legislativo del  
Ministro per le riforme e le innovazioni  
nella Pubblica Amministrazione

Prot. 9/08/UL/P - 36.04

Roma, 14.01.2008

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

E, p.c.

Al Ministero della Difesa  
Ufficio Legislativo

**Oggetto:** Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, commi 404-416, della legge n.296/2006 (legge finanziaria 2007).

Con riferimento al parere interlocutorio emesso dal Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi - nell'adunanza del 19 novembre 2007 sul provvedimento indicato in oggetto, si formulano le seguenti osservazioni.

Il Consiglio di Stato sollecita, in particolare, una verifica del parametro del 15% del personale addetto a funzioni di supporto (art. 1, comma 404, lettera f, della legge 296/2006) e chiede che sulla congruenza dei relativi calcoli si pronunci la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ciò in quanto appaiono superiori al limite di legge sia la percentuale del personale civile addetto a supporto nelle strutture amministrative dell'area centrale e nelle strutture operative, che quella del personale, civile e militare, addetto alle citate funzioni nella organizzazione amministrativa del Ministero.

A tale proposito si osserva che l'interpretazione prospettata dal Ministero della Difesa, che prende in considerazione tutto il personale militare e civile effettivamente in servizio sia nella organizzazione amministrativa che nelle Forze Armate, a parere dello scrivente è coerente con la lettera e la "ratio" della norma e delle linee guida approvate con D.P.C.M. del 13 aprile 2007.

Infatti, la finalità della disposizione legislativa è quella di razionalizzare l'organizzazione dei Ministeri assicurando che non più del 15% del totale delle risorse umane a disposizione di ogni Amministrazione sia adibita a funzioni di supporto.

In considerazione della peculiarità dell'Amministrazione della difesa appare fisiologica la maggiore concentrazione di personale civile tra le unità adibite a funzioni di supporto rispetto al personale militare destinato istituzionalmente a compiti operativi. Altrettanto naturale si presenta la maggiore concentrazione di personale civile e militare addetto alle funzioni di supporto nell'ambito della struttura amministrativa centrale rispetto al complesso dell'organizzazione delle Forze Armate. Infatti, stante l'integrazione funzionale ed organizzativa tra la citata struttura centrale e le Forze Armate, non sembra possibile valutare la percentuale di personale addetto a funzioni di supporto prendendo in considerazione il solo personale civile, ovvero la sola struttura ministeriale che istituzionalmente svolge attività di supporto anche nei confronti delle Forze Armate.

Si aggiunge che su tale interpretazione risultano acquisiti i pareri favorevoli della Ragioneria Generale dello Stato e dell'Ufficio centrale di bilancio presso l'Amministrazione della Difesa.

Avv. Danilo Del Gaizo

**Allegato 3**  
**alla lettera della Presidenza del Consiglio**  
**Prot. n. DAGL/10.3.8/3033454 del 28 gennaio 2008**

*Handwritten notes in top left corner.*

*Handwritten notes in top right corner.*



**Ministero dell'Economia e delle Finanze**  
**UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO**  
*Ufficio Legislativo - Economia*

**ACG/19/DIF/831**

**Roma, 22 GEN. 2008**

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Roma  
- Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi

Al Ministero della Difesa  
Ufficio Legislativo Roma

E, per conoscenza:

Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Sede

**OGGETTO:** *Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della Difesa ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007).*

Si trasmette, per quanto di competenza, copia della nota n. 8196 del 22 gennaio u.s. del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, unitamente all'allegato ad essa accluso, inerente il provvedimento indicato in oggetto.

*Handwritten signature*  
**IL CAPO DELL'UFFICIO**

*Handwritten initials: GVIDA*

MD-GABINETTO	
	23/01/08
	UFFICIO UL
	COPIA PER
	Classifica
	9-9-9
	9

89  
5

LIF/19



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO  
PUBBLICO

UFFICIO IX

Roma, 22 GEN 2008

All'Ufficio del Coordinamento  
Legislativo

- Ufficio Legislativo Economia
- Ufficio Legislativo Finanze

S E D E



Prot.N. 0008196  
Rif.Prot. Entrata Nr. 007721  
Risposta a nota:  
Allegati:1

**OGGETTO:** Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della Difesa ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge n. 296/2006 (*legge finanziaria 2007*).

E' stato esaminato lo schema di regolamento concernente il nuovo assetto organizzativo del Dicastero indicato in oggetto predisposto sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, diramato dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con posta certificata del 21 dicembre u.s., corredato dalla relazione tecnica, dal piano operativo e dalla relazione illustrativa.

La versione del provvedimento esaminata contiene alcune modifiche rispetto alla precedente (Atto consiglio n. 12), sottoposta alla deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 novembre 2007, in accoglimento di taluni rilievi e richieste di chiarimenti formulati dal Consiglio di Stato con il parere interlocutorio n. 4122/2007 del 19 novembre 2007.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

Per quanto concerne la richiesta da parte del Consiglio di Stato di acquisire l'avviso dello scrivente in merito agli effetti finanziari del provvedimento, si rinvia alle valutazioni espresse con la nota n. 143189 del 9 novembre u.s., che ad ogni buon fine si allega.

Inoltre, il citato consesso osserva la non rispondenza alla *ratio* del citato articolo 1, comma 404, della legge n. 296/2006 dell'inclusione nel computo del 10 per cento degli uffici dirigenziali

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO <i>Ufficio Legislativo - Economia</i>
22 GEN. 2008
Prot. n. <i>828</i>

Siglato da: Giuseppe Lucibello



generali da portare in riduzione del posto di funzione apicale resosi disponibile a seguito dell'accorpamento delle due Direzioni disposta dall'articolo 1, comma 897, della citata legge.


Al riguardo, si ritiene di poter concordare con quanto rappresentato dal Ministero proponente con la nota n. 8/54717 del 21 dicembre u.s. Infatti, il comma 897 si limita a prevedere l'accorpamento in un'unica struttura delle direzioni generali del commissariato e dei servizi generali, senza, peraltro, imporre al Ministero della difesa la soppressione di un posto di funzione, che, pertanto, è da ritenersi disponibile. Per quanto precede, appare legittima la scelta operata dall'amministrazione che ha soppresso il posto risultante computandolo ai fini del raggiungimento della riduzione del 10 per cento imposta dalla lettera a) del citato comma 404.

Ancora, il Consiglio di Stato fa rilevare il mancato rispetto del limite del 15 per cento del personale di supporto di cui alla lettera f) del comma 404. In proposito, va rappresentato che la quota di personale adibito al supporto va riferita al totale delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, come, peraltro, specificato nelle Linee guida per la riorganizzazione approvate con DPCM 13 aprile 2007, non essendo in linea con la norma in esame ogni altra interpretazione diretta a riferire tale limite a singole categorie di personale o a singole aree di attività istituzionale. Si fa presente al riguardo che i criteri adottati dal citato DPCM ai fini della rilevazione riprendono la metodologia di computo utilizzata nelle rilevazioni concernenti la consistenza del personale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del titolo V del d.lgs. n. 165/2001 (Conto annuale e Relazione al conto annuale).

Infine, in ordine alle altre questioni sollevate dal Consiglio di Stato si fa rinvio ai chiarimenti forniti dal Ministero della difesa negli allegati alla citata nota, che si ritiene di poter condividere.

Per quanto precede, si comunica di non avere osservazioni da formulare all'ulteriore corso del provvedimento.

Il Ragioniere generale dello Stato





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO  
PUBBLICO

UFFICIO IX

Prot.N. 0143189  
Rif.Prot. Entrata Nr. 0143023  
Risposta a nota:  
Allegati:

Roma,

9. 11. 2007

All'Ufficio del Coordinamento  
Legislativo

- Ufficio Legislativo Economia
- Ufficio Legislativo Finanze

S E D E

Roma,

**OGGETTO:** Atto Consiglio n. 11 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della Difesa ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge n. 296/2006 (*legge finanziaria 2007*).

E' stato esaminato il regolamento concernente il nuovo assetto organizzativo del Dicastero indicato in oggetto predisposto sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, diramato dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con posta certificata del 6 novembre u.s. ai fini della sottoposizione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il provvedimento, approntato allo scopo di dare attuazione alle disposizioni contenute nei commi da 404 a 416 dell'articolo 1 della citata legge n. 296/2006, è corredato dalla relazione tecnica e dal piano operativo, entrambe asseverati dal competente ufficio centrale di bilancio, come previsto dal comma 407.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

Si rileva in via preliminare che il testo in esame accoglie talune osservazioni formulate dallo scrivente nel corso delle riunioni tecniche finalizzate alla stesura del provvedimento in conformità delle disposizioni sopra citate.

Per quanto concerne l'assetto organizzativo, il regolamento disciplina la nuova macro struttura organizzativa del Ministero che risulta articolato, al primo livello, in un Segretariato generale, dieci direzioni generali e due uffici centrali di livello dirigenziale generale. Il Segretariato generale risulta a sua volta articolato in sei uffici dirigenziali generali, un ufficio dirigenziale

generale per la gestione degli enti dell'area tecnico-operativa, un posto di funzione dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, nonché due vice Segretari generali.

Rispetto all'assetto organizzativo vigente lo schema di regolamento provvede a sopprimere, mediante l'applicazione ai posti di funzione attualmente esistenti delle percentuali del 10% e del 5%, previste dal comma 404 dell'articolo 1 innanzi citato, due uffici dirigenziali di livello generale e 19 uffici dirigenziali di livello non generale. Al raggiungimento di tale contingente concorrono rispettivamente un ufficio dirigenziale generale e sette uffici dirigenziali non generali individuati con decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 1, comma 897, della legge n. 296/2006.

In proposito, dal punto di vista degli effetti finanziari, si fa presente che la riduzione degli uffici dirigenziali risulta congrua rispetto a quanto disposto dalla legge finanziaria 2007, pur segnalando l'esiguità dei risparmi di spesa conseguiti nel complesso dall'amministrazione nell'attuazione delle misure previste dal comma 404. Inoltre, relativamente agli uffici dirigenziali non generali, i risparmi così quantificati sono meramente potenziali, concretizzandosi unicamente in un abbassamento del limite massimo teorico della relativa spesa, attesa la notevole vacanza di organico come, peraltro, indicato nella relazione tecnica.


In ogni caso trattandosi di misure di razionalizzazione l'entità delle riduzioni di spesa operate dal provvedimento potrà essere compiutamente determinata soltanto a consuntivo.

Per quanto riguarda l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali, si prende atto che il testo accoglie i rilievi formulati dal Consiglio di Stato, con riferimento ai regolamenti di organizzazione di altri Ministeri, individuando il numero di uffici dirigenziali non generali in cui si articola ciascun Ufficio dirigenziale generale, nell'ambito del limite massimo complessivo di 363 uffici quale rideterminato a seguito dell'applicazione delle misure di razionalizzazione.

Con riferimento alla misura prevista dall'articolo 1, comma 404, lettera f), si fa presente che nella relazione tecnica è riportata una tabella di sintesi da cui risulta che il personale complessivamente adibito ad attività strumentali è inferiore al parametro del 15%, previsto dalla disposizione, del totale del personale civile e militare in servizio. Al riguardo, si prende altresì atto di quanto dichiarato dall'Amministrazione circa l'intenzione di provvedere all'ulteriore riallocazione del personale militare adibito attualmente a funzioni di supporto, contestualmente alle nuove assunzioni di personale amministrativo.

Ciò premesso, si comunica di non avere osservazioni da formulare all'ulteriore corso del provvedimento.

Il Ragioniere generale dello Stato



**Allegato 4**  
**alla lettera della Presidenza del Consiglio**  
**Prot. n. DAGL/10.3.8/3033454 del 28 gennaio 2008**



# Ministero della Difesa

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. n. APC/ 40609 / 11-12-5

Roma, li 21 SET. 2007

Allegati 1

OGGETTO: Incontro con le OO.SS. giorno 18 settembre 2007.

UFFICIO LEGISLATIVO

SEDE

oooooooooooo

Rif. note prot. n.8/13862 in data 27.3.2007 e prot. n.8/34130 in data 31.7.2007

oooooooooooo

Si trasmette, per i conseguenti adempimenti, il resoconto dell'incontro con le OO.SS., presieduto dal Sottosegretario Delegato On.le Marco VERZASCHI, svoltosi il giorno 18 settembre 2007.

D'ordine  
IL VICE CAPO DI GABINETTO  
(Dirig. Gen. Dott. Claudio CRISCUOLO)

AL 2° UFFICIO SEDE

... per estensione di copia

Dott.ssa d'Agostino-RIUNIONI  
Scotto/TRASM-UL-RESOCONTO-RIUNIONE

VISTO

Capo ufficio	Vice capo gabinetto		

MINUTA



# Ministero della Difesa

GABINETTO DEL MINISTRO

RESOCONTO DI RIUNIONE

**Oggetto:** *Incontro con le Organizzazioni Sindacali in data 18 settembre 2007.*

ooo

*Il giorno 18 settembre 2007, alle ore 18,45, presso la Sala Riunioni "Montezemolo" di Palazzo Esercito, il Sottosegretario Delegato On.le Marco VERZASCHI, alla presenza del Sottosegretario On.le Giovanni Lorenzo FORCIERI, ha incontrato tutte le OO.SS. operanti nel Dicastero (elenco dei partecipanti in anx1).*

*Per l'Amministrazione sono presenti:*

*Ufficio di Gabinetto: Vice Capo di Gabinetto Dirig. Gen. dott. Claudio CRISCUOLO, Dirig. dott.ssa Cristiana d'AGOSTINO, Dirig. dott.ssa Antonietta FAVA, Col. Francesco Maurizio NOTO, Coll.ri di Amm.ne, sig. Stefano GORELLO, dott.ssa Maria Laura SANTORELLI, dott. Giuseppe SARNO;*

*Segreteria particolare del SSS Verzaschi: dott.ssa Laura CENTOLA;*

*Stamadifesa: Amm.Div. Alessandro PICCHIO, C.V. Vittorio CUSMAI, Ten. Col. Marco RIGHINI;*

*Segredifesa: Vice Segretario Generale Dirig. Gen. Dott. Renato COLIO, Dirig. Gen. dott. Giovanni D'AREZZO;*

*Gruppo di Lavoro: Dirig. Gen. dott. Donato Rosario SINISI, Dirig. Gen. Ing. Tommaso GUASTAMACCHIA Amm. Pasquale ROMANO, Magg. Gen. Antonio GUICCIARDINO;*

*Persociv: Dirig. Dott. Salvatore BASILE;*

*A.I.D.: Dott. Abis VENIR, Amm. Virginio LAURENTI.*

*E' altresì presente l'on.le Antonio SATTA, deputato sassarese del gruppo parlamentare Popolari UDEUR.*

ooo

*Il Sottosegretario On.le Marco VERZASCHI, dopo aver salutato i partecipanti, richiama le conclusioni della precedente riunione del 31.7.2007 ed illustra sinteticamente gli argomenti all'ordine del giorno: prosecuzione esame studio sull'Area Tecnico Industriale della Difesa; ipotesi di dismissione Arsenale di La Maddalena; schema di d.P.R. recante regolamento di riorganizzazione del Ministero della Difesa ex comma 404, art. 1, legge finanziaria per il 2007.*

*Passa quindi la parola al Sottosegretario Sen. FORCIERI, il quale rende edotte le OO.SS. che è stato individuato il nuovo Direttore dell'AID, nella*

*persona di un consigliere della Corte dei Conti, la cui nomina potrebbe essere formalizzata già nel prossimo Consiglio dei Ministri, dopo che si sia espresso il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti.*

*Le OO.SS. CGIL-CISL-UIL chiedono quindi che, con riferimento all'ordine del giorno, venga anticipata la discussione riguardante la dismissione dell'Arsenale di La Maddalena, per il quale sono presenti alcuni responsabili sindacali territoriali.*

*La proposta viene accolta dall'On. VERZASCHI, che invita il Vice Capo di Gabinetto, dott. CRISCUOLO, a fornire alle OO.SS. un quadro riassuntivo della vicenda.*

*L'Arsenale di La Maddalena è transitato, con D.M. del 24 ottobre 2001, alle dipendenze dell'Agenzia Industrie Difesa, al fine di individuare per lo stesso una nuova missione operativa, che, nonostante vari contatti intrapresi, non è stato possibile concretizzare.*

*Perdurando nel tempo tale situazione, nell'ambito delle iniziative avviate dal Gruppo di Lavoro Difesa istituito lo scorso anno tra il Ministero della Difesa e la Regione Autonoma della Sardegna, in data 10 novembre 2006 è stato firmato un accordo tra il Sottosegretario Delegato On.le CASULA ed il Presidente della Regione On.le SORU, avente ad oggetto la riorganizzazione della presenza militare sull'isola, nel quale, tra l'altro, è stata ribadita la volontà della Difesa a dismettere l'Arsenale di La Maddalena. Dell'accordo è stata fornita in data 15 novembre 2006 preventiva informazione alle OO.SS. nazionali.*

*In tale contesto l'Amministrazione ha predisposto uno schema di decreto ministeriale concernente la revoca dell'affidamento in gestione all'AID dell'Arsenale di La Maddalena per trasferire lo stesso alle dirette dipendenze del Segretariato Generale della Difesa. Sul predetto schema è stato chiesto in data 30 marzo e 26 aprile 2007 l'avviso delle OO.SS., perché presupposto necessario per consentire la formalizzazione del succitato DM ed avviare il successivo confronto sindacale per il reimpiego del personale civile. Non essendo a tutt'oggi pervenuto tale avviso, si chiede alle OO.SS., nella circostanza, di esprimersi in merito.*

*Precisa altresì che, nel contempo, la problematica dell'Arsenale di La Maddalena è stata portata all'attenzione del "Tavolo Istituzionale Sardegna" (istituito con DPCM del 6 dicembre 2006), con il compito e l'obiettivo di verificare l'attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma stipulata, il 21 aprile 1999 tra il Governo e la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna. Al Tavolo Istituzionale interministeriale operante presso la Presidenza del Consiglio partecipano anche la Regione Autonoma Sardegna, la Provincia di Olbia Tempio Pausania ed il Comune di La Maddalena.*

*Il Tavolo ha messo in agenda la problematica della crisi occupazionale nel territorio di La Maddalena anche in conseguenza della chiusura delle basi militari presenti sul territorio. Riunitosi una prima volta il 17 aprile 2007, è stato valutato di ricorrere allo strumento dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) per coordinare*

*tutte le iniziative utili a far fronte alla crisi di La Maddalena ed accompagnare il processo di riconversione in chiave turistica.*

*Al fine di poter perseguire i predetti obiettivi è stato previsto di agire per sette linee di intervento, alcune tra le quali finalizzate ad azioni di accompagnamento per la riqualificazione del personale, altre ad azioni di ricollocazione del personale impiegato presso la base militare e presso l'indotto, altre all'utilizzazione di ammortizzatori sociali, ove utilizzabili. Alla successiva riunione del 18 giugno 2007 il Ministero della Difesa ha chiarito che la dismissione dell'Arsenale di La Maddalena interessa 144 dipendenti civili, solo una parte dei quali potrà essere ricollocata presso enti militari siti sul territorio maddalenino. E' stato precisato, inoltre, che la ricollocazione del personale civile della Difesa è subordinata, in base alla normativa vigente, all'avvio della contrattazione con le OO.SS., previa predisposizione di un piano di reimpiego.*

*La CISL, intervenendo anche a nome di CGIL e UIL, esprime parere favorevole sullo schema di DM, precisando che il mancato avviso è derivato dalla necessità di pronunciarsi ad un tavolo di confronto sull'argomento, dove le OO.SS. siano chiamate a discutere di temi che riguardano la posizione ed il reimpiego dei lavoratori, che risulta essere di difficile soluzione.*

*Sul punto il dott. CRISCUOLO chiarisce che è già stato rappresentato da parte della Difesa che le ipotesi di ricollocazione del personale presso l'Arsenale dovranno essere valutate unitamente alle OO.SS., precisando, inoltre, che il confronto sin qui svolto ha il compito di tracciare una serie di ipotesi da sottoporre ai sindacati e non di prendere decisioni definitive in tema di personale.*

*Prende la parola il rappresentante della FLP che, chiarendo di aver espresso la posizione della sua sigla in data 3 maggio 2007 (anx 1) sullo schema di DM, critica il mancato preventivo coinvolgimento delle OO.SS. e i contenuti dell'accordo sottoscritto tra il Ministero della Difesa e la Regione Sardegna, in cui - a suo parere - non si intravede nessun impegno specifico dell'Amministrazione per il personale.*

*Il Sottosegretario On.le Marco VERZASCHI a tal proposito dà lettura del protocollo d'intesa sottoscritto il giorno 10 novembre 2006 e degli atti della riunione del Tavolo Istituzionale del 18 giugno 2007, in cui viene chiarito che le scelte riguardanti il personale andranno condivise con i sindacati e che per l'A.D. la ricollocazione del personale dell'Arsenale sul medesimo territorio è pregiudiziale alla dismissione dell'immobile.*

*Il Sottosegretario VERZASCHI, preso atto delle posizioni emerse, assicura che rappresenterà al Signor Ministro l'opportunità di convocare una riunione presso il Dicastero con il Presidente della Regione Sardegna per verificare la disponibilità e la possibilità di reimpiego del personale interessato presso la Regione e gli Enti locali.*

*La CONFSAL-UNSA/SIAD esprime parere favorevole allo schema di DM.*



*Le OO.SS. INTESA e UGL manifestano avviso positivo sullo schema in esame e si associano alla proposta di confronto con il Presidente della Regione Sardegna.*

*La RdB esprime parere favorevole al passaggio dell'Arsenale alle dipendenze del Segretariato Generale di cui allo schema di DM, ma dissentono circa la dismissione dei beni a favore della Regione Sardegna.*

*La CIDA-UNADIS, pur rappresentando che la problematica non investe direttamente i propri iscritti, manifesta il consenso sullo schema di DM de quo.*

*Prende quindi la parola l'On. SATTA, il quale ribadisce la necessità della contestuale dismissione dell'Arsenale e del reimpiego del personale ivi operante a salvaguardia dei livelli occupazionali del territorio.*

*Il Sottosegretario On.le Marco VERZASCHI passa quindi all'esame della problematica relativa all'attuazione dei commi da 404 a 416 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) e cede la parola al Capo Ufficio Legislativo, Gen. B. Tullio DEL SETTE, per l'illustrazione dello schema di regolamento predisposto in proposito, la cui documentazione è stata consegnata alle OO.SS. dall'Ufficio di Gabinetto nella precedente riunione del 31.7.2007.*

*Il Gen. DEL SETTE, in particolare, premette che tale schema unitamente alla relazione illustrativa, alla relazione tecnica e al piano operativo, inviati lo scorso 31 luglio ai Ministri concertanti, sono stati oggetto di una lunga ed approfondita preconcertazione con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro per le Riforme e Innovazioni nella pubblica amministrazione e con la Ragioneria Generale dello Stato. Il piano operativo, tra l'altro, risulta già asseverato dall'Ufficio centrale del bilancio della Difesa.*

*Il provvedimento, in conformità alle linee guida emanate al riguardo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con d.P.C.M. 13/04/2007, ha preso in considerazione entrambe le componenti di personale – civile e militare - presenti nel Dicastero. Sia il taglio del 10% degli uffici dirigenziali generali, sia quello del 5% degli uffici dirigenziali non generali sono stati effettuati in modo da garantire l'equilibrio tra le posizioni dirigenziali di ciascuna componente. Alle riduzioni hanno concorso anche quelle conseguenti alla ricostituzione dell'unica Direzione Generale di commissariato e di servizi generali imposta dal comma 897 dell'art. 1 della medesima legge finanziaria.*

*Con riferimento all'attuazione della lettera f) del comma 404, risulta che le risorse umane utilizzate in funzioni di supporto non superano la percentuale del quindici per cento stabilita dalla legge finanziaria. Conseguentemente, non è necessario procedere a riallocazioni di personale.*

*Il Gen. DEL SETTE precisa che lo schema di regolamento in parola si compone di diciannove articoli, dei quali i primi due riguardano l'organizzazione del Ministero, gli articoli dal tre al quindici sono ricognitivi dei compiti del Segretariato Generale, di ciascuna delle Direzioni Generali e degli Uffici Centrali, l'articolo sedici concerne gli stabilimenti, i centri tecnici, i poli di mantenimento, gli*

arsenali e i reparti di manutenzione, l'articolo diciassette è dedicato agli organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica, mentre gli articoli diciotto e diciannove riguardano rispettivamente le disposizioni transitorie e finali e le abrogazioni.

Infine, nel segnalare che, non appena sarà acquisito l'avviso favorevole delle OO.SS., si provvederà a chiedere l'iscrizione dello schema di regolamento descritto al pre-consiglio dei Ministri per la relativa delibera preliminare, conclude rappresentando che l'avvio della concertazione interministeriale sul provvedimento de quo adempie alla previsione di cui al comma 410 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 e consente di superare il divieto di assunzioni per il 2007 ed il 2008 ivi previsto.

Il rappresentante della CISL-FPS, anche a nome di CGIL-FP ed UIL-PA, manifesta apprezzamento per il lavoro svolto dall'amministrazione per ottemperare alle disposizioni della legge finanziaria ed esprime parere favorevole sullo schema di regolamento attuativo dei commi 404 e seguenti della legge finanziaria per il 2007. Segnala, peraltro, l'opportunità di dare maggiore concretezza al concetto di civilizzazione del Dicastero, come auspicato anche nel memorandum sottoscritto con il Sottosegretario, On.le VERZASCHI, il 3 luglio u.s. aumentando i posti di funzione dirigenziale civile, generale e non, recuperando eventualmente posizioni nell'ambito di quelle che possono essere in alternativa assegnate a personale militare o civile.

Manifesta, invece, preoccupazione per la mancata applicazione da parte dell'Agenzia Industrie Difesa delle linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'argomento, circostanza che ha comportato un'erronea quantificazione del personale impiegato in funzioni di supporto e, conseguentemente, la necessità della riduzione dello stesso. In proposito, auspica che l'intervento dell'organo di vigilanza sull'AID possa riequilibrare la situazione.

Il rappresentante della UIL, nel condividere quanto rappresentato dal collega della CISL, chiede che, sotto l'ultimo profilo sopra richiamato, siano considerate entrambe le componenti di personale, in linea con i principi generali della legge finanziaria e quanto effettuato dal dicastero per l'attuazione del citato comma 404, lettera f).

La FLP-Difesa esprime parere favorevole sullo schema di regolamento in esame e chiede alcuni chiarimenti in merito allo strumento giuridico che sarà adottato per l'individuazione di posti dirigenziali non generali da sopprimere e all'adozione del successivo DPCM di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale.

Il Gen. DEL SETTE precisa che con i decreti ministeriali richiamati nello schema di regolamento si provvederà ad individuare le posizioni dirigenziali da abbattere nell'ambito delle strutture incise dal regolamento stesso e che sugli atti regolamentari successivi saranno sentite le OO.SS. secondo le previsioni contrattuali.

Il Vice Capo di Gabinetto, Dott. CRISCUOLO, soggiunge, altresì, che, rispetto al testo consegnato alle OO.SS., sarà inserito all'articolo 18, per quanto riguarda la determinazione dell'organico, il riferimento normativo al d.lgs. n.

300/1999 per la relativa revisione biennale.

Il rappresentante dell'O.S. **CONFSAL-UNSA/SIAD**, nel condividere i precedenti interventi, si associa alle altre OO.SS. nel manifestare il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dall'A.D. ed esprime parere favorevole sullo schema di regolamento.

Analogamente, l' **INTESA-ACD** fornisce il proprio assenso allo schema di provvedimento in parola.

L'**UGL-Statali**, nell'auspicare un maggiore impulso al processo di civilizzazione del Dicastero, dà parere favorevole allo schema di regolamento.

Analogamente si esprime la **RdB PI**.

Il rappresentante della **CIDA UNADIS**, nel formulare il proprio positivo avviso sullo schema in parola, sia per la sua correttezza sotto il profilo tecnico, sia per la rispondenza alla situazione complessiva dell'Amministrazione, segnala l'opportunità che, in un'ottica di civilizzazione, anche nel caso di posizioni assegnabili, ai sensi di normativa vigente, in alternativa a personale civile o militare, la scelta politica sia indirizzata ad affidare la posizione alla componente civile.

Al riguardo, il **Gen. DEL SETTE**, nel concludere il proprio intervento, evidenzia che, ad ogni modo, il provvedimento in argomento ha previsto la riduzione anche di posti dirigenziali militari, concorde il **MEF**.

Si passa quindi al prosieguo della trattazione riguardante lo studio sull'area **Tecnico - Industriale**, già oggetto dell'incontro del 31 luglio u.s..

La **CISL**, anche a nome della **CGIL** e **UIL**, richiama le dichiarazioni rese dal Senatore **FORCIERI** in occasione dell'audizione del 1° agosto u.s. alla Commissione Difesa sull'argomento, che avrebbero evidenziato una **posizione favorevole dei sindacati** al progetto di riforma in Enti Pubblici Economici degli arsenali e stabilimenti industriali. Questa dichiarazione - ad avviso delle OO.SS. - non è perfettamente rispondente ai loro intendimenti e sembrerebbe pregiudicare per il futuro un reale confronto con la componente sindacale.

Le OO.SS. **CGIL-CISL-UIL** ritengono doveroso precisare che nell'incontro del 31 luglio u.s. hanno espresso solo un **assenso di massima** sulle premesse e sull'**opportunità dello studio**, ma tale assenso non può intendersi esteso anche alle conclusioni cui il gruppo di lavoro è giunto. Pertanto, sollecitano un reale confronto sul tema, al fine di realizzare una vera concertazione e non una semplice informazione preventiva.

Il **Sottosegretario sen. FORCIERI**, premesso che ciò che ha riferito in Commissione Difesa nel corso della suddetta audizione è resocontato, chiarisce di avere illustrato il **punto di situazione** circa il confronto ancora in itinere con i sindacati sul tema e di aver espressamente citato la circostanza che era stato fissato un calendario condiviso di lavoro che si svilupperà in questo mese e nel prossimo.

Sul punto la **CGIL** fa presente che, soprattutto nella periferia si era ingenerata l'idea che il sindacato avesse già espresso **parere favorevole** sul progetto

di riassetto dell'area, cosa *non corrispondente alla realtà dei fatti*, in quanto il confronto nel merito delle questioni non è ancora iniziato.

Interviene, quindi, il *rappresentante della FLP* che lamenta che il Dicastero stia effettuando un *tentativo di accelerazione sul progetto in esame*.

La *FLP* chiarisce che il confronto con l'A.D. deve essere di *effettivo approfondimento*, in particolare dei modelli gestionali, delle nuove missioni degli enti e degli eventuali esuberi. Il confronto dovrà essere propedeutico alle scelte del modello ordinamentale da adottare e richiede *tempi* che non si esauriscono in una riunione. Auspica quindi un incontro in contemporanea alla presentazione del progetto di legge finanziaria per il 2008, prevista per fine settembre, affinché si possa discutere con le parti sociali in merito alle iniziative in essa contenute per l'avvio del progetto.

La *CONFSAL* sollecita un effettivo confronto con l'amministrazione sulla base delle osservazioni già rappresentate a luglio e sulle quali non sono stati ancora forniti chiarimenti.

La *RDB* illustra per grandi linee il contenuto del documento inviato in data odierna al Gabinetto del Ministro, contenente una serie di osservazioni sullo studio in parola e chiede che sulle stesse vengano fornite le opportune valutazioni dagli Organi competenti.

L'on. *VERZASCHI*, preso atto di tutte le eccezioni formulate dai Sindacati, ritiene doveroso precisare la calendarizzazione degli incontri con le OO.SS. è la dimostrazione e la conferma che è in atto con i Sindacati un ampio confronto sulla tematica in parola, secondo quanto già concordato.

*CGIL-CISL-UIL* chiedono quindi di conoscere le iniziative che l'A.D. ha intenzione di inserire nel progetto di legge finanziaria per il 2008 riguardanti il progetto in parola e sulle quali segnalano l'opportunità di una preventiva condivisione con le parti sociali. In particolare, rappresentano la necessità che, a sostegno del progetto, vengano destinate risorse economiche adeguate e previste le necessarie assunzioni di personale, misure indispensabili a rivitalizzare l'area tecnico-industriale.

L'on. *VERZASCHI*, d'intesa con il sen. *FORCIERI*, nell'assicurare che sarà effettuato un approfondimento dei documenti e delle osservazioni sin qui prodotte dalle OO.SS., fa riserva di comunicare la data di una prossima riunione nella quale verranno illustrate, tra l'altro, le iniziative allo studio sull'argomento, da introdurre nel disegno di legge finanziaria per il 2008.

La riunione ha termine alle ore 20.20.

*Elenco Rappresentanti Sindacali  
intervenuiti alla riunione del 18 settembre 2007*

<b>CGIL - FP:</b>	<i>Sigg.ri Noemi MANCA; Giorgio LUCCI</i>
<b>CISL - FPS:</b>	<i>Sigg.ri Giuliano CAFFARATA, Vincenzo DE LUCIA; Anna SQUARCIO, Carlo TORTORA, Paolo CONTI, Gaetano PEDRONI.</i>
<b>UIL - PA:</b>	<i>Sigg.ri Sandro COLOMBI, Carmela CILENTO, Renzo FORMICA,</i>
<b>FLP - DIFESA:</b>	<i>Sigg.ri Giancarlo PITTELLI, Elio DI GRAZIA, Giuseppe EVANGELISTI.</i>
<b>CONFSAL - UNSA - SIAD:</b>	<i>Sigg.ri Gianfranco BRACONI, Osvaldo DE SANTIS, Giuseppe VIZZINI.</i>
<b>FEERAZIONE INTESA:</b>	<i>Sigg.ri Mario OTTAVIANI, Antonio NARDI, Gianni LIPPOLIS, Ignazio BARBUTO.</i>
<b>UGL - Statali:</b>	<i>Sigg.ri Patrizia BENEDETTI, Maurizio CORDELLI.</i>
<b>R.d.B. - P.I.:</b>	<i>Sigg.ri Massimo SOLFERINO, Giampietro CROCETTI, Alessandro MANGIVACCHI.</i>
<b>CIDA - UNADIS</b>	<i>Dott. Emanuele COLETTI.</i>
<b>CONFEDIRSTAT-DIRSTAT</b>	<i>regolarmente convocata, risulta assente</i>

**Allegato 5**  
**alla lettera della Presidenza del Consiglio**  
**Prot. n. DAGL/10.3.8/3033454 del 28 gennaio 2008**




*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO  
PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA

IL DIRETTORE

Roma, 7 settembre 2007

Prot. Nr. 974/CP2  
Rif. Prot. Entrata Nr.  
Allegati: 0  
Risposta a Nota del:

MD-GABINETTO	
	10/09/07
	UFFICIO UL
	COPIA PER
	Classifica 9-9-9 9

Al Ministero dell'Economia e  
Finanze  
Dipartimento della Ragioneria  
Generale dello Stato  
I.G.P.B.  
I.G.O.P.  
Via XX Settembre,97  
00100 Roma

e p.c. Al Ministero della Difesa  
Ufficio Legislativo  
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 4 bis), della legge 23.8.1988, n.400, in attuazione dell'art.1, commi 404 -416 e 897 della legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007).

Al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione nell'ambito del procedimento per l'asseverazione da parte di questo Ufficio Centrale del Bilancio dello schema di provvedimento concernente il riordino dell'area tecnico-amministrativa del Ministero della Difesa, in applicazione dei commi 404 -416 e 897 della Legge finanziaria, il giorno 3 settembre 2007 si è riunita la Conferenza Permanente, così come previsto nell'ultimo comma dell'unita nota n. 927/CP2 del 13.8.2007 (all.1), con la quale a seguito di un primo esame sul testo erano stati segnalati alcuni punti meritevoli di approfondimento.

Alla riunione hanno partecipato, oltre ai componenti statuari della Conferenza Permanente, i rappresentanti dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa che ha trasmesso il documento.

Nel corso della riunione questo Ufficio Centrale del Bilancio ha preso atto di quanto comunicato dallo stesso Ufficio legislativo, già oggetto della nota n.8/36294 del 20.8.2007 (all.2), predisposta in risposta ad alcuni dei punti evidenziati: in particolare, atteso che nel corso di riunioni tecniche tenutesi con il Dipartimento per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministero dell'economia e Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato "è stato concordemente appurato che le disposizioni di cui al comma 897 non debbano essere considerate *a valenza autonoma* . . . ma vadano intese come forma specificativa, dettata per la Difesa, delle riduzioni imposte in via generale dal citato comma 404, lettera a". Si deve ritenere superata l'argomentazione di questo Ufficio che, viceversa, riteneva di dover fissare il numero delle posizioni dei Dirigenti di I fascia a base del calcolo per definire la percentuale di abbattimento del 10% come già decurtato di una unità, alla luce della interpretazione letterale del comma 897 che, com'è noto, dispone l'abrogazione degli articoli 2 e 3 del d.lgs. 216/05 e il conseguente ripristino della sola Direzione generale di commissariato e servizi generali.

Per quanto riguarda l'applicazione del comma 404, *lett.f.*, la cui applicazione è estesa anche alle Forze Armate dal comma 408, con riferimento alla criticità segnalata in merito all'elevata percentuale di personale civile destinato a compiti di supporto (34,4%) - che comunque, come già precisato nella precedente nota non rileva ai fini della riallocazione del personale in quanto la percentuale media totale di tutto il personale dell'Amministrazione Difesa adibito a compiti di supporto risulta essere al di sotto della soglia del 15% fissata dalla Legge - l'Ufficio Legislativo ha confermato che tutta la Direzione Generale di PERSOCIV, dovrebbe necessariamente svolgere "per definizione" compiti di supporto a tutto il personale che presta servizio al Ministero della Difesa.

Si è preso comunque atto che la tabella allegata alla Relazione tecnica, relativa alle percentuali di personale militare e civile impiegato nelle funzioni di supporto sarebbe "stata condivisa nel corso della riunione tecnica del 24 luglio u.s. presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e sarà approvata, ove conferente con le risultanze della relazione al conto annuale quale strumento di verifica adottato dallo stesso" (v. all.2).

Nel corso della riunione i rappresentanti dell'Amministrazione hanno affermato che a seguito di tale controllo effettuato dalla Ragioneria Generale dello Stato i dati numerici relativi al personale sarebbero risultati congruenti.



Questo Ufficio Centrale del Bilancio, pur con le considerazioni di cui sopra e con quelle di cui alla nota-all.1, assevera l'unito schema di provvedimento, concernente il riordino del Ministero della Difesa Area tecnico -amministrativa, rappresentando che gli interventi di razionalizzazione non determinano risparmi di spesa , come peraltro evidenziato dalla stessa Amministrazione nella Relazione Tecnica allegata.

Il Direttore Generale  
Valter Pastena